



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 232 LEGISLATURA N. IX

DE/ML/AEA 0 NC Oggetto: Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per la misura 1.2.3a. annualità 2014 -
 Prot. Segr. 569 Allocatione di risorse aggiuntive per la misura 1.2.3b. - modifiche alle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 542/13 (Asse IV Leader) ed alle DCR 540/2012, 1180/2012 (filiere)

Lunedì 28 aprile 2014, presso la sede della Provincia di Macerata, in corso della Repubblica n. 28, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|------------------|-----------|
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Maura Malaspina. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA VII**

OGGETTO: Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per la misura 1.2.3a. annualità 2014 - Allocazione di risorse aggiuntive per la misura 1.2.3b. - modifiche alle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 542/13 (Asse IV Leader) ed alle DGR 540/2012, 1180/2012 (filiera).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di funzione Programmazione e Struttura decentrata di Ascoli Piceno, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

- di stabilire un aumento di 160.000 Euro delle risorse finanziarie già assegnate con DGR 1180/12 alla misura 1.2.3b., da destinare all'aumento della dotazione finanziaria del bando di cui al DDS 475/AFP del 06/09/2012;
- di approvare le modifiche alle Disposizioni Attuative per l'Asse IV di cui alla DGR 542/13 per le parti indicate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale;
- di approvare le modifiche alle Disposizioni Attuative per le filiere regionali, locali e microfiliera di cui alle DGR 540/12, 1180/12 e 1184/13, per le parti indicate nell'allegato "B" alla presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale;
- di approvare le Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 relative alla misura 1.2.3a. per l'annualità 2013, che costituiscono l'allegato "C" alla presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale;
- di affidare per le procedure e le modalità di gestione delle Misure del PSR Marche al dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione, il compito di pubblicare con propri atti i bandi di attuazione del programma nel

Uly



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA VII**

rispetto delle presenti disposizioni attuative e di applicare tutte le altre Disposizioni Attuative di cui al punti precedenti;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Lisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005;
- Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA VII

- Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Decisione della Commissione Europea C(2012)8542 del 26 novembre 2012 che approva da ultimo la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15 febbraio 2008 recante approvazione del PSR Marche;
- Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 90 del 26/11/2013 che modifica da ultimo il Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- DGR n. 1180 del 1 agosto 2012 "Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.1.1b - azione a) ed azione c), 1.2.3b, 1.2.6 e per le Microfiliere";
- DGR n. 542 del 17 aprile 2013 "Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.1.1ba, 3.2.3c ed Asse IV. Allocazione di risorse per la misura 1.2.1. Modifica alle Disposizioni attuative di cui alle DGR 540/12, 1180/12, 1182/12 e 127/13";
- DGR n. 653 del 5 maggio 2013 "Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per la misura 2.1.2. Allocazione di risorse aggiuntive per la misura 1.2.3b. Modifica alle Disposizioni attuative di cui alla DGR 127/13";
- DGR n. 1184 del 2 agosto 2013 "Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le Microfiliere e per le misure 1.1.2., 1.2.1., 1.2.3., 2.2.1., 3.1.1a., 3.1.1bc. e 3.1.1bd. - Modifica delle Disposizioni attuative di cui alle DGR 540/2012 e 1180/2012 (filiere) ed alla DGR 127/13 (Misura 126) - Modifica dei criteri di disimpegno dei PIT delle Province di cui alla DGR 1774/12".

Handwritten signature



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA VII**

Motivazioni

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Marche per il periodo 2007-2013 è stato modificato da ultimo con Decisione della Commissione Europea C(2012)8542 del 26 novembre 2012 e con Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 90 del 26/11/2013, e le strutture competenti della Giunta regionale proseguono la loro attività per rendere operativo il documento di programmazione avviando le procedure previste.

Tra gli adempimenti previsti vi è l'approvazione delle **Disposizioni Attuative del PSR**, cioè il documento contenente le prescrizioni per la corretta, omogenea e trasparente applicazione delle misure e degli interventi approvati.

Con le Disposizioni attuative infatti, l'Autorità di Gestione del PSR propone all'approvazione della Giunta:

1. l'allocazione delle risorse finanziarie per ciascuna misura che si propone di attivare;
2. l'aggiornamento delle definizioni generali e le disposizioni comuni a talune misure, affinché si realizzi un comune linguaggio ed una continuità in fase applicativa;
3. le specifiche relative alla tipologia dei beneficiari di ciascuna misura, alle limitazioni ed alle condizioni di ammissibilità, alle tipologie d'intervento;
4. i criteri di ammissibilità agli aiuti;
5. i criteri di priorità.

Sulla base delle Disposizioni Attuative saranno successivamente redatti i bandi di accesso alle singole misure che saranno approvati mediante specifici atti dell'Autorità di Gestione del PSR individuata per la Regione Marche nella figura del Dirigente del Servizio Agricoltura, forestazione e pesca. Di seguito si riporta la sequenza progressiva delle Disposizioni Attuative sino ad oggi approvate.

Con DGR. n.574/08 sono state emanate le prime disposizioni attuative per l'anno 2008, riguardanti le misure agroambientali con particolare riferimento alle misure 211, 212 e 214, i cui bandi, sulla base della normativa comunitaria, dovevano avere una scadenza obbligatoria il 15 maggio 2008.

Con DGR. n.1041/08 sono state emanate le disposizioni attuative per l'anno 2008, riguardanti le misure 111-112-114-121-226-311-511 del Programma di Sviluppo Rurale delle Marche per il periodo 2007-2013.

Con successiva DGR. n.1384/08 sono state emanate ulteriori disposizioni attuative per l'anno 2008, relative alla misura 123a ed alla misura 111b azione a) del Programma di Sviluppo Rurale delle Marche per il periodo 2007-2013.

Con DGR. n.551/09 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative agli accordi agroambientali d'area relativi alla tutela del suolo e delle acque che prevedono la possibilità di attivare le seguenti misure: 111b-214a-214b-214c.

Con DGR n. 631/09 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative all'anno 2009, riguardanti le misure agroambientali con particolare riferimento alle misure 211, 212 e 214, i cui bandi, sulla base della normativa comunitaria, dovevano avere una scadenza obbligatoria il 15 maggio 2009.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA VII**

Con n. 1446/09 sono state approvate le Disposizioni Attuative per le macrofilieri dei prodotti agroalimentari di qualità che prevedono la possibilità di attivare le seguenti misure: 111a-111b-121-123a-124-132-133-311b.

Con successiva DGR. 1618/09 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative alla misura 112 relativamente all'annualità 2009.

Con DGR 2214 del 28/12/09 Reg. (CE) 1698/2005, sono state emanate le Disposizioni Attuative per le misure 1.3.3. e 3.1.1.b azioni c) e d).

Con DGR. 147/10 Reg. CE 1698/2005 sono state approvate le disposizioni attuative per la misura 1.1.4.

Con la DGR 251/10 sono state approvate le disposizioni attuative per le misure 1.1.1, 1.2.2, 1.2.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 5.1.1 per l'anno 2010, nonché quelle relative agli accordi agroambientali d'area e filiere locali.

Quindi con DGR. 1340/10 Reg. CE 1698/2005 sono state approvate le disposizioni attuative per l'attivazione di un terzo bando per la misura 1.1.2.

Inoltre con DGR 490/11 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative agli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità.

Quindi con DGR. 558/11 sono state approvate le disposizioni attuative per l'attivazione di un bando per le misure 2.1.1., 2.2.4. e 2.2.7 per l'anno 2011.

La successiva DGR 1329/11 sono state approvate le disposizioni attuative per l'attivazione di un bando per la misura 2.2.1. per l'anno 2011.

Con DGR 313/12 sono state approvate nuove disposizioni attuative relative alla misura 1.3.3. nell'ambito degli accordi di filiera regionale e locale.

Quindi con DGR 514/12 sono state approvate le Disposizioni Attuative per le misure 2.1.1., 2.1.4. e per gli Accordi agroambientali d'area Natura 2000 per l'annualità 2012.

Inoltre con DGR 1180/12 sono state approvate le Disposizioni Attuative per le misure 1.1.1b - azione a) ed azione c), 1.2.3b, 1.2.6 e per le Microfilieri.

Con DGR 1474/12 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative alla misura 1.2.5. per le infrastrutture rurali.

Inoltre con DGR 127/13 sono state approvate le Disposizioni Attuative per le misure 1.3.3., 2.1.1., 2.1.4., 2.2.2. e per gli accordi agroambientali d'area Natura 2000, annualità 2013.

Con con DGR 542/13 sono state approvate le Disposizioni Attuative per le misure 1.1.1ba., 3.2.3c. e per l'Asse IV (LEADER).

Quindi con DGR 653/13 sono state approvate le Disposizioni Attuative per la misura 2.1.2.

Con DGR 1184/13 sono state approvate le Disposizioni Attuative per le misure 1.1.2., 1.2.1., 1.2.3., 2.2.1., 3.1.1a., 3.1.1bc. e 3.1.1bd. e per le Microfilieri - 4° scadenza.

clm



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA VII**

Con DGR 1731/13 sono state approvate le Disposizioni Attuative per la misura 1.2.5. azione 1b.

Da ultimo con DGR 181/14 state approvate le Disposizioni Attuative per le misure 1.2.4., 2.1.1., 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5. e per gli Accordi agroambientali d'area Natura 2000 annualità 2014;

Nella logica della prosecuzione dell'attivazione di tutte le misure del PSR, si rende ora necessario avviare i bandi relativi alla misura 1.2.3a. per l'annualità 2014.

Inoltre, con **DGR n. 1180/12** sono state approvate le Disposizioni Attuative per la misura 1.2.3b., con una dotazione di 500.000 euro. Con successiva DGR n. 653/13, le suddette risorse sono state aumentate di ulteriori 500.000 Euro, in ragione del numero di domande di aiuto, presentate, a valere del bando pubblicato con DDS 475/AFP del 06/09/2012, notevolmente superiore al previsto e tenuto conto delle economie maturate a quella data all'interno della medesima misura 1.2.3b.

In considerazione dell'importanza della misura nel sostegno della competitività delle imprese attraverso il miglioramento delle strutture produttive aziendali, particolarmente importante in questa fase di forte crisi economica, e registrate nel frattempo nuove economie all'interno della misura 1.2.3b., si ritiene opportuno integrare ulteriormente la dotazione del bando in parola con ulteriori 160.000, garantendo il finanziamento di tutti i progetti pervenuti e valutati ammissibili.

Con **DGR n. 542/13**, sono state approvate anche le Disposizioni Attuative relative alla attuazione dell'**Asse IV** del PSR Marche 2007-2013, relativa al finanziamento degli interventi tramite l'iniziativa Leader.

Alcune indicazioni procedurali contenute nella suddetta deliberazione non risultano coerenti con l'assegnazione agli uffici regionali della responsabilità dell'istruttoria delle domande di pagamento. Inoltre è opportuno precisare, per quanto riguarda le varianti presentate da beneficiari pubblici, che il riferimento normativo è quello relativo al Codice dei contratti pubblici.

Per le suddette ragioni, si propone l'approvazione delle modifiche alle disposizioni attuative specifiche delle misure degli assi III e IV, riportate nell'allegato "A".

La **DGR n. 540** del 23 aprile 2012 include in un unico documento, le Disposizioni Attuative relative alle **aggregazioni di filiera regionale e locale** aggiornato di tutte le modifiche sino ad allora apportate al testo originario.

Con **DGR n. 1180** del 1 agosto 2012 e la **DGR 1184** del 2 agosto 2013 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative alle **Microfiliera**.

Si rende ora necessario apportare alcune modifiche alle Disposizioni Attuative di tutte le filiere attivate dalla Regione Marche per le seguenti ragioni:

- 1) per la misura di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in filiera (misura 123), al fine di procedere alla semplificazione procedurale nella gestione degli impegni successivi alla liquidazione del saldo del contributo, occorre stabilire che, tutti gli adempimenti necessari alla verifica del rispetto degli obblighi relativi alla dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base, debbono essere espletati soltanto dalle imprese beneficiarie estratte a campione di controllo ex-post da parte della Regione Marche. Questo per evitare inutili adempimenti amministrativi da parte delle aziende non sottoposte a controllo;



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA VII**

delibera
505

2) per quanto riguarda la dichiarazione di piena operatività dei soggetti promotori di tutte le filiere, occorre chiarire che questa avviene all'inizio del primo anno di piena operatività della filiera stessa. Quindi il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti per la piena operatività potranno essere conseguiti nel corso del primo anno di piena operatività per poi essere mantenuti per tutti gli anni previsti a seconda della tipologia di filiera. Per chiarire tale aspetto, occorre apportare alcuni adeguamenti all'attuale testo delle diverse disposizioni attuative.

Per le suddette ragioni, si ritiene di dover approvare le modifiche alle disposizioni attuative specifiche delle filiere regionali, locali e microfiliere, riportate nell'allegato "B".

È infine necessario affidare per le procedure e le modalità di gestione delle Misure del PSR Marche al dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione, il compito di pubblicare con propri atti i bandi di attuazione del programma nel rispetto delle presenti disposizioni attuative e di applicare tutte le altre Disposizioni Attuative di cui ai punti precedenti.

Proposta

Per quanto sopra si propone di approvare quanto riportato nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
(Lorenzo Bisogni)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale; attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente del servizio
(Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 63 pagine, di cui n. 55 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Elisa Moroni)



ALLEGATO "A"

Modifiche dell'Allegato B alle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 542/13

a pagina 52, sostituire il seguente testo:

.....

Presentazione di domande di varianti

Dopo la formazione della graduatoria, i richiedenti beneficiari pubblici possono presentare domande di variante. Le domande sono presentate tramite SIAR. Una copia cartacea della domanda sarà inviata al GAL. Non verranno accolte domande presentate con diverse modalità.

Sono da considerarsi "varianti", ai fini dell'erogazione dei contributi comunitari, i cambiamenti del progetto originario, relativo ad investimenti ed opere, che comportino modifiche dei parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa:

- varianti in corso d'opera (art. 132 del d.Lgs 163/2006) che comportino:
 - o modifiche tecniche sostanziali dalle operazioni approvate;
 - o modifiche della tipologia di operazioni approvate;
 - o modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee;
- modifiche agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento approvato;
- cambio della sede dell'investimento fisso, se non determinato da cause di forza maggiore;
- cambio del beneficiario o del rappresentante legale, se non determinato da cause di forza maggiore.

La documentazione relativa alla richiesta di variante che dovrà essere presentata al GAL prima della sua realizzazione, è la seguente:

- a) richiesta scritta indirizzata al GAL, corredata della documentazione prevista dal D.P.R. 207/2010 art. 161, comprensiva di un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema informatico SIAR.
- b) copia dell'atto tramite il quale l'Ente Pubblico approva la variante.

Al termine dell'istruttoria della richiesta di variante il GAL comunica, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al rappresentante legale del beneficiario ed indirizzata alla sede legale, l'esito delle verifiche effettuate.

L'istruttoria può determinare la totale o la parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel caso di parziale ammissibilità o di inammissibilità della variante, nella comunicazione saranno dettagliati i motivi di tale valutazione e sarà riportato il termine per la presentazione di eventuali memorie per il riesame della Commissione.

La realizzazione di una variante autorizzata ma eseguita in maniera difforme o di una variante non autorizzata comporta, in sede di sopralluogo, una valutazione circa la sua ammissibilità. Nel caso in cui risulti ammissibile sarà soggetta alle riduzioni previste dalla DGR 248/2011. In caso contrario le spese affrontate saranno escluse dall'aiuto, mentre rimarranno confermate le spese approvate in sede istruttoria contenute nel quadro economico del provvedimento di concessione originario, purché l'iniziativa progettuale non risulti talmente alterata nella sua funzionalità da determinare la revoca del contributo.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA VII**

L'autorizzazione della variante comporta il riconoscimento delle spese effettuate esclusivamente dopo la data di presentazione della richiesta.

Tutte le varianti debbono essere comunicate tramite SIAR. Resta inteso che il costo aggiuntivo di varianti apportate ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 art. 132 comma 1 (cosiddetto "quinto d'obbligo") e comma 3 secondo periodo (cosiddette "varianti qualitative") rimane interamente a carico dell'Ente pubblico che ha avviato l'investimento, e non danno diritto al riconoscimento di alcun aiuto aggiuntivo. Eventuali varianti in diminuzione comporteranno invece un adeguamento dell'aiuto da corrispondere per la realizzazione dell'investimento.

Analogamente a quanto previsto dall'Autorità di Gestione del FESR, è possibile inoltre trattenere l'intero ribasso d'asta per il finanziamento, oltre che di varianti in corso d'opera, di lavori e/o forniture complementari non compresi nel progetto originario, pur se oggettivamente ad esso strettamente collegati, sia sotto il profilo tecnico che economico e comunque necessari alla generale funzionalità dell'intervento.

Valgono infatti i presupposti di favorire il pieno utilizzo delle risorse a cofinanziamento comunitario al fine di valorizzare, promuovere e tutelare il territorio rurale marchigiano.

Alla luce di questa interpretazione, per le varianti di cui all'art. 132 comma 1 del Codice, è possibile utilizzare il valore del ribasso, mentre per le varianti di cui all' art. 132 comma 3 secondo periodo, l'utilizzo delle economie è limitato al 50%.

.....

con il seguente testo:

.....

Presentazione di domande di varianti per beneficiari pubblici

Dopo la formazione della graduatoria, i richiedenti beneficiari pubblici possono presentare domande di variante. Le domande sono presentate tramite SIAR. Una copia cartacea della domanda sarà inviata al GAL o, nel caso dei PIT, alla *Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio*. Non verranno accolte domande presentate con diverse modalità.

Sono da considerarsi "varianti", ai fini dell'erogazione dei contributi comunitari, i cambiamenti del progetto originario, relativo ad investimenti ed opere, che comportino modifiche dei parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa:

- varianti in corso d'opera (art. 132 del d.Lgs 163/2006) che comportino:
 - o modifiche tecniche sostanziali dalle operazioni approvate;
 - o modifiche della tipologia di operazioni approvate;
 - o modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee;
- modifiche agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento approvato;
- cambio della sede dell'investimento fisso, se non determinato da cause di forza maggiore;
- cambio del beneficiario o del rappresentate legale, se non determinato da cause di forza maggiore.

La documentazione relativa alla richiesta di variante che dovrà essere presentata al GAL o allo SDA competente prima della sua realizzazione, è la seguente:

- c) richiesta scritta corredata della documentazione prevista dal D.P.R. 207/2010 art. 161, comprensiva di un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema informatico SIAR.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA VII**

d) copia dell'atto tramite il quale l'Ente Pubblico approva la variante.

Al termine dell'istruttoria della richiesta di variante il GAL, o la SDA, comunicano, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al rappresentante legale del beneficiario ed indirizzata alla sede legale, o tramite PEC, l'esito delle verifiche effettuate.

L'istruttoria può determinare la totale o la parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel caso di parziale ammissibilità o di inammissibilità della variante, nella comunicazione saranno dettagliati i motivi di tale valutazione e sarà riportato il termine per la presentazione di eventuali memorie per il riesame della Commissione.

La realizzazione di una variante autorizzata ma eseguita in maniera difforme o di una variante non autorizzata comporta, in sede di sopralluogo, una valutazione circa la sua ammissibilità. Nel caso in cui risulti ammissibile sarà soggetta alle riduzioni previste dalla DGR1545/2012. In caso contrario le spese affrontate saranno escluse dall'aiuto, mentre rimarranno confermate le spese approvate in sede istruttoria contenute nel quadro economico del provvedimento di concessione originario, purché l'iniziativa progettuale non risulti talmente alterata nella sua funzionalità da determinare la revoca del contributo.

L'autorizzazione della variante comporta il riconoscimento delle spese effettuate esclusivamente dopo la data di presentazione della richiesta.

Resta inteso che il costo aggiuntivo di varianti apportate ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 art. 132 comma 1 (cosiddetto "quinto d'obbligo") e comma 3 secondo periodo (cosiddette "varianti qualitative") rimane interamente a carico dell'Ente pubblico che ha avviato l'investimento, e non danno diritto al riconoscimento di alcun aiuto aggiuntivo. Eventuali varianti in diminuzione comporteranno invece un adeguamento dell'aiuto da corrispondere per la realizzazione dell'investimento.

Analogamente a quanto previsto dall'Autorità di Gestione del FESR, è possibile inoltre trattenere l'intero ribasso d'asta per il finanziamento, oltre che di varianti in corso d'opera *secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici*, di lavori e/o forniture complementari non compresi nel progetto originario, pur se oggettivamente ad esso strettamente collegati, sia sotto il profilo tecnico che economico e comunque necessari alla generale funzionalità dell'intervento.

Valgono infatti i presupposti di favorire il pieno utilizzo delle risorse a cofinanziamento comunitario al fine di valorizzare, promuovere e tutelare il territorio rurale marchigiano.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA VII

ALLEGATO "B"

Modifiche dell'Allegato B alle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 540/12

a pagina 48, al paragrafo 4.7.2. sostituire il seguente testo:

.....

La **piena operatività** della filiera e **dell'efficacia delle interconnessioni** tra i diversi stadi della filiera stessa si intende raggiunta quando:

- A. la filiera ha raggiunto i valori di significatività settoriale previsti nel capitolo 3.1. per le macrofiliere di qualità e cioè:
- **Settore cerealicolo**: partecipino alla filiera di qualità almeno 150 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera, e transiti nell'ambito della filiera una produzione cerealicola di qualità di almeno il 50.000 tonnellate l'anno prodotta da agricoltori regionali aderenti alla filiera;
 - **Settore carne bovina**: partecipino alla filiera di qualità almeno 40 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera, e transiti nell'ambito della filiera una quantità di carne bovina di qualità relativa ad almeno 3.000 capi bovini l'anno allevati per un periodo di almeno 9 mesi prima della macellazione da agricoltori regionali aderenti alla filiera;
 - **Settore carne suina**: partecipino alla filiera di qualità almeno 20 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera, e transiti nell'ambito della filiera una quantità di carne suina di qualità relativa ad almeno 30.000 capi suini l'anno allevati dalla nascita alla macellazione da agricoltori regionali aderenti alla filiera;
 - **Settore latte bovino**: partecipino alla filiera di qualità almeno 20 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera, e transiti nell'ambito della filiera una quantità di latte bovino di qualità pari ad almeno 8.000 tonnellate l'anno prodotta da agricoltori regionali aderenti alla filiera;
 - **Settore prodotti biologici**: partecipino alla filiera di qualità almeno 100 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera, e transiti nell'ambito della filiera una produzione che costituisca almeno il 15% dell'intera produzione biologica regionale o almeno 8.000 tonnellate di cereali biologici prodotta da agricoltori regionali aderenti alla filiera. Nel caso di produzioni biologiche diverse dai cereali, la suddetta percentuale di produzione che transita nell'ambito della filiera, rispetto al totale della produzione regionale è calcolata considerando la produzione totale regionale media degli ultimi tre anni sulla base delle fonti statistiche disponibili – ISTAT, INEA, AGEA, Osservatorio agroalimentare regionale.
- B. è stato raggiunto almeno il 60% del fatturato e delle relative quantità di prodotto (fatti salvi i limiti di cui alla precedente lettera A e la relativa flessibilità), previsti dal Business Plan presentato in sede di domanda, vendute dai produttori di base, sottoscrittori del contratto la filiera, agli operatori della filiera a tal fine individuati dal progetto di filiera stesso. Il livello minimo di fatturato deve essere garantito come media del triennio di piena operatività;
- C. è stato verificato il rispetto da parte delle imprese di trasformazione, dell'obbligo che almeno il 50% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati deriva da produttori agricoli di base partecipanti diretti e indiretti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA VII

alla macrofiliera regionale oggetto dell'aiuto. Qualora tale percentuale sia ridotta a fronte della riduzione del contributo, secondo quanto indicato nella scheda di misura di cui al paragrafo 5.8.4., la verifica sarà effettuata su tale percentuale ridotta. Tali prodotti debbono essere conferiti in conformità al contratto di filiera sottoscritto dai partecipanti alla filiera stessa;

.....

con il seguente testo

.....

La **piena operatività** della filiera e **dell'efficacia delle interconnessioni** tra i diversi stadi della filiera stessa si intende raggiunta quando:

- A. la filiera ha raggiunto, *nei 12 mesi successivi alla piena operatività*, i valori di significatività settoriale previsti nel capitolo 3.1. per le macrofiliere di qualità e cioè:
- **Settore cerealicolo**: partecipino alla filiera di qualità almeno 150 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera, e transiti nell'ambito della filiera una produzione cerealicola di qualità di almeno il 50.000 tonnellate l'anno prodotta da agricoltori regionali aderenti alla filiera;
 - **Settore carne bovina**: partecipino alla filiera di qualità almeno 40 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera, e transiti nell'ambito della filiera una quantità di carne bovina di qualità relativa ad almeno 3.000 capi bovini l'anno allevati per un periodo di almeno 9 mesi prima della macellazione da agricoltori regionali aderenti alla filiera;
 - **Settore carne suina**: partecipino alla filiera di qualità almeno 20 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera, e transiti nell'ambito della filiera una quantità di carne suina di qualità relativa ad almeno 30.000 capi suini l'anno allevati dalla nascita alla macellazione da agricoltori regionali aderenti alla filiera;
 - **Settore latte bovino**: partecipino alla filiera di qualità almeno 20 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera, e transiti nell'ambito della filiera una quantità di latte bovino di qualità pari ad almeno 8.000 tonnellate l'anno prodotta da agricoltori regionali aderenti alla filiera;
 - **Settore prodotti biologici**: partecipino alla filiera di qualità almeno 100 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera, e transiti nell'ambito della filiera una produzione che costituisca almeno il 15% dell'intera produzione biologica regionale o almeno 8.000 tonnellate di cereali biologici prodotta da agricoltori regionali aderenti alla filiera. Nel caso di produzioni biologiche diverse dai cereali, la suddetta percentuale di produzione che transita nell'ambito della filiera, rispetto al totale della produzione regionale è calcolata considerando la produzione totale regionale media degli ultimi tre anni sulla base delle fonti statistiche disponibili – ISTAT, INEA, AGEA, Osservatorio agroalimentare regionale.
- B. è raggiunta, *nei 12 mesi successivi all'avvio della piena operatività*, almeno il 60% del fatturato e delle relative quantità di prodotto (fatti salvi i limiti di cui alla precedente lettera A e la relativa flessibilità), previsti dal Business Plan presentato in sede di domanda, vendute dai produttori di base, sottoscrittori del contratto la filiera, agli operatori della filiera a tal fine individuati dal progetto di filiera stesso. Il livello minimo di fatturato deve essere garantito come media del triennio di piena operatività;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA VII

C. è verificato, nei 12 mesi successivi all'avvio della piena operatività, il rispetto da parte delle imprese di trasformazione, dell'obbligo che almeno il 50% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati deriva da produttori agricoli di base partecipanti diretti e indiretti alla macrofiliera regionale oggetto dell'aiuto. Qualora tale percentuale sia ridotta a fronte della riduzione del contributo, secondo quanto indicato nella scheda di misura di cui al paragrafo 5.8.4., la verifica sarà effettuata su tale percentuale ridotta. Tali prodotti debbono essere conferiti in conformità al contratto di filiera sottoscritto dai partecipanti alla filiera stessa;

a pagina 84, al paragrafo 4.8.4.8. sostituire il seguente testo:

.....

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 3 anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e ricevibile alla Regione Marche P. F. Programmazione e Struttura decentrata di Ascoli Piceno, Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona, che la inoltrerà alla Struttura preposta alla esecuzione dei controlli ex post. Tale termine dei 60 giorni può essere prorogato dalla Regione Marche, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per altri 30 giorni. Decorso questo ulteriore termine di 30 giorni si avviano le procedure di decadenza per il mancato rispetto di quanto stabilito al capitolo 4.7.6.

.....

con il seguente testo:

.....

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 3 anni successivi, a predisporre la suddetta documentazione. Per le domande estratte a controllo, da parte della Struttura Regionale preposta alla esecuzione dei controlli ex post, verrà richiesta la documentazione sopra specificata ai fini della verifica della effettiva applicazione dei contratti di fornitura. I contratti di fornitura possono essere sottoscritti anche da produttori di base diversi da quelli iniziali, che sostituiscono i primi nella fornitura di materie prime.

a pagina 135, al paragrafo 5.7.2. sostituire il seguente testo:

.....

- B. è stato raggiunto almeno il 60% del fatturato e delle relative quantità di prodotto (fatti salvi i limiti di cui alla precedente lettera A e la relativa flessibilità), previsti dal Business Plan presentato in sede di domanda, vendute dai produttori di base, sottoscrittori del contratto la filiera, agli operatori della filiera a tal fine individuati dal progetto di filiera stesso. Il livello minimo di fatturato deve essere garantito come media del triennio di piena operatività;
- C. è stato verificato il rispetto da parte delle imprese di trasformazione, dell'obbligo che almeno il 50% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati deriva da produttori agricoli di base partecipanti diretto e indiretti alla filiera locale oggetto dell'aiuto. Qualora tale percentuale sia ridotta a fronte della riduzione del contributo, secondo quanto indicato nella scheda di misura di cui al paragrafo 5.8.4., la verifica sarà effettuata su tale percentuale ridotta. Tali prodotti debbono essere conferiti in conformità al contratto di filiera sottoscritto dai partecipanti alla filiera stessa;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA VII

.....

con il seguente testo

.....

- B. è raggiunto, *nei 12 mesi successivi all'avvio della piena operatività*, almeno il 60% del fatturato e delle relative quantità di prodotto (fatti salvi i limiti di cui alla precedente lettera A e la relativa flessibilità), previsti dal Business Plan presentato in sede di domanda, vendute dai produttori di base, sottoscrittori del contratto la filiera, agli operatori della filiera a tal fine individuati dal progetto di filiera stesso. Il livello minimo di fatturato deve essere garantito come media del triennio di piena operatività;
- C. è verificato, *nei 12 mesi successivi all'avvio della piena operatività*, il rispetto da parte delle imprese di trasformazione, dell'obbligo che almeno il 50% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati deriva da produttori agricoli di base partecipanti diretto e indiretti alla filiera locale oggetto dell'aiuto. Qualora tale percentuale sia ridotta a fronte della riduzione del contributo, secondo quanto indicato nella scheda di misura di cui al paragrafo 5.8.4., la verifica sarà effettuata su tale percentuale ridotta. Tali prodotti debbono essere conferiti in conformità al contratto di filiera sottoscritto dai partecipanti alla filiera stessa;

a pagina 175, al paragrafo 4.8.4.8. sostituire il seguente testo:

.....

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 3 anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e ricevibile alla Regione Marche P. F. Programmazione e Struttura decentrata di Ascoli Piceno, Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona, che la inoltrerà alla Struttura preposta alla esecuzione dei controlli ex post. Tale termine dei 60 giorni può essere prorogato dalla Regione Marche, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per altri 30 giorni. Decorso questo ulteriore termine di 30 giorni si avviano le procedure di decadenza per il mancato rispetto di quanto stabilito al capitolo 5.7.6.

.....

con il seguente testo:

.....

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 3 anni successivi, *a predisporre la suddetta documentazione. Per le domande estratte a controllo, da parte della Struttura Regionale preposta alla esecuzione dei controlli ex post, verrà richiesta la documentazione sopra specificata ai fini della verifica della effettiva applicazione dei contratti di fornitura. I contratti di fornitura possono essere sottoscritti anche da produttori di base diversi da quelli iniziali, che sostituiscono i primi nella fornitura di materie prime.*

.....



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA VII

Modifiche dell'Allegato A alle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 1180/12

a pagina 45, al paragrafo 4.6.2. sostituire il seguente testo:

.....

La **piena operatività** della filiera e **dell'efficacia delle interconnessioni** tra i diversi stadi della filiera stessa si intende raggiunta quando:

- A. la filiera ha raggiunto i valori di significatività settoriale previsti nel capitolo 3.1. per le microfiliere e cioè partecipino alla filiera almeno 3 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera;
- B. è stato raggiunto almeno il 60% del fatturato previsto dal Business Plan presentato in sede di domanda, vendite dai produttori di base, sottoscrittori del contratto la filiera, agli operatori della filiera a tal fine individuati dal progetto di filiera stesso. Il livello minimo di fatturato deve essere garantito come media del triennio di piena operatività;
- C. è stato verificato il rispetto da parte delle imprese di trasformazione, dell'obbligo che almeno il 50% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati deriva da produttori agricoli di base partecipanti diretti e indiretti alla microfiera oggetto dell'aiuto. Tali prodotti debbono essere conferiti in conformità al contratto di filiera sottoscritto dai partecipanti alla filiera stessa. Nel caso del settore dell'olio di oliva, è verificato che almeno l'80% di tutti i sottoprodotti della lavorazione siano riutilizzati nell'ambito di accordi sottoscritti in filiera;

.....

con il seguente testo:

.....

La **piena operatività** della filiera e **dell'efficacia delle interconnessioni** tra i diversi stadi della filiera stessa si intende raggiunta quando:

- A. la filiera ha raggiunto i valori di significatività settoriale previsti nel capitolo 3.1. per le microfiliere e cioè partecipino alla filiera almeno 3 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera;
- B. è raggiunto, *nei 12 mesi successivi all'avvio della piena operatività*, almeno il 60% del fatturato previsto dal Business Plan presentato in sede di domanda, vendite dai produttori di base, sottoscrittori del contratto la filiera, agli operatori della filiera a tal fine individuati dal progetto di filiera stesso. Il livello minimo di fatturato deve essere garantito come media del triennio di piena operatività;
- C. è verificato, *nei 12 mesi successivi all'avvio della piena operatività*, il rispetto da parte delle imprese di trasformazione, dell'obbligo che almeno il 50% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati deriva da produttori agricoli di base partecipanti diretti e indiretti alla microfiera oggetto dell'aiuto. Tali prodotti debbono essere conferiti in conformità al contratto di filiera sottoscritto dai partecipanti alla filiera stessa. Nel caso del settore dell'olio di oliva, è verificato che almeno l'80% di tutti i sottoprodotti della lavorazione siano riutilizzati nell'ambito di accordi sottoscritti in filiera;

.....

a pagina 81, al paragrafo 4.7.3.8. sostituire il seguente testo:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA VII

.....

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 2 anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e ricevibile alla Regione Marche P. F. Programmazione e Struttura decentrata di Ascoli Piceno, Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona, che la inoltrerà alla Struttura preposta alla esecuzione dei controlli ex post. Tale termine dei 60 giorni può essere prorogato dalla Regione Marche, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per altri 30 giorni. Decorso questo ulteriore termine di 30 giorni si avviano le procedure di decadenza per il mancato rispetto di quanto stabilito al capitolo 4.6.6.

.....

con il seguente testo:

.....

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 3 anni successivi, a *predisporre la suddetta documentazione. Per le domande estratte a controllo, da parte della Struttura Regionale preposta alla esecuzione dei controlli ex post, verrà richiesta la documentazione sopra specificata ai fini della verifica della effettiva applicazione dei contratti di fornitura. I contratti di fornitura possono essere sottoscritti anche da produttori di base diversi da quelli iniziali, che sostituiscono i primi nella fornitura di materie prime.*

.....

Modifiche dell'Allegato A alle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 1184/13

a pagina 52, al paragrafo 4.6.2. sostituire il seguente testo:

.....

La **piena operatività** della filiera e **dell'efficacia delle interconnessioni** tra i diversi stadi della filiera stessa si intende raggiunta quando:

- A. la filiera ha raggiunto i valori di significatività settoriale previsti nel capitolo 3.1. per le microfiliere e cioè partecipino alla filiera almeno 3 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera;
 - B. è stato raggiunto almeno il 60% del fatturato previsto dal Business Plan presentato in sede di domanda, vendite dai produttori di base, sottoscrittori del contratto la filiera, agli operatori della filiera a tal fine individuati dal progetto di filiera stesso. Il livello minimo di fatturato deve essere garantito come media del triennio di piena operatività;
 - C. è stato verificato il rispetto da parte delle imprese di trasformazione, dell'obbligo che almeno il 50% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati deriva da produttori agricoli di base partecipanti diretti e indiretti alla microfiliere oggetto dell'aiuto. Tali prodotti debbono essere conferiti in conformità al contratto di filiera sottoscritto dai partecipanti alla filiera stessa. Nel caso del settore dell'olio di oliva, è verificato che almeno l'80% di tutti i sottoprodotti della lavorazione siano riutilizzati nell'ambito di accordi sottoscritti in filiera;
-

con il seguente testo:





**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA VII**

.....
La **piena operatività** della filiera e **dell'efficacia delle interconnessioni** tra i diversi stadi della filiera stessa si intende raggiunta quando:

- A. la filiera ha raggiunto i valori di significatività settoriale previsti nel capitolo 3.1. per le microfiliere e cioè partecipino alla filiera almeno 3 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera;
- B. è raggiunto, *nei 12 mesi successivi all'avvio della piena operatività*, almeno il 60% del fatturato previsto dal Business Plan presentato in sede di domanda, vendite dai produttori di base, sottoscrittori del contratto la filiera, agli operatori della filiera a tal fine individuati dal progetto di filiera stesso. Il livello minimo di fatturato deve essere garantito come media del triennio di piena operatività;
- C. è verificato, *nei 12 mesi successivi all'avvio della piena operatività*, il rispetto da parte delle imprese di trasformazione, dell'obbligo che almeno il 50% del prodotto lavorato dagli impianti finanziati deriva da produttori agricoli di base partecipanti diretti e indiretti alla microfiliere oggetto dell'aiuto. Tali prodotti debbono essere conferiti in conformità al contratto di filiera sottoscritto dai partecipanti alla filiera stessa. Nel caso del settore dell'olio di oliva, è verificato che almeno l'80% di tutti i sottoprodotti della lavorazione siano riutilizzati nell'ambito di accordi sottoscritti in filiera;


.....
a pagina 94, al paragrafo 4.7.4.8. sostituire il seguente testo:

.....
Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 2 anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e ricevibile alla Regione Marche P. F. Programmazione e Struttura decentrata di Ascoli Piceno, Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona, che la inoltrerà alla Struttura preposta alla esecuzione dei controlli ex post. Tale termine dei 60 giorni può essere prorogato dalla Regione Marche, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per altri 30 giorni. Decorso questo ulteriore termine di 30 giorni si avviano le procedure di decadenza per il mancato rispetto di quanto stabilito al capitolo 4.6.6.

.....
con il seguente testo:

.....
Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 3 anni successivi, *a predisporre la suddetta documentazione. Per le domande estratte a controllo, da parte della Struttura Regionale preposta alla esecuzione dei controlli ex post, verrà richiesta la documentazione sopra specificata ai fini della verifica della effettiva applicazione dei contratti di fornitura. I contratti di fornitura possono essere sottoscritti anche da produttori di base diversi da quelli iniziali, che sostituiscono i primi nella fornitura di materie prime.*

.....





Regione Marche (Allegato C)



ALLEGATO ALLA DELIBERA
N° 505 DEL 28 APR 2014

Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale

2007 – 2013

Reg. (CE) n. 1698/2005

Progetti individuali

Misura 123a – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

Y
23

Sommario

1. ASPETTI GENERALI DELLA GESTIONE DEL PSR	3
1.1 LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	3
2. L'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER L'ANNO 2012	5
2.1 LE ASSEGNAZIONI PER LE AZIONI DELL'ASSE I	5
3. DEFINIZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI A TALUNE MISURE	10
3.1 DEFINIZIONI GENERALI	10
3.2 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	23
3.2.1 <i>La data di ammissibilità delle spese</i>	23
3.2.2 <i>Le tipologie di spese ammissibili</i>	24
3.3 IL BUSINESS PLAN E L'ANALISI DI GESTIONE AZIENDALE.....	25
3.3.1 <i>Il business plan</i>	25
3.3.1.1 Descrizione dell'impresa agricola	25
3.3.1.2 Descrizione del piano di sviluppo e dell'iniziativa proposta.....	25
3.3.1.3 Proiezioni economico finanziarie	26
4. GLI INTERVENTI DISAGGREGATI	28
4.1 MISURA 1.2.3. – ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI.....	28
4.1.1 <i>Azione 1) – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli</i>	28
4.1.1.1 Beneficiari richiedenti	28
4.1.1.2 Condizioni di esclusione relative ai richiedenti:	29
4.1.1.3 Tipologie di intervento	29
4.1.1.4 Investimenti non ammissibili	32
4.1.1.5 Inizio degli interventi e certificazione della spesa	34
4.1.1.6 Entità degli aiuti	35
4.1.1.7 Condizioni di ammissibilità	36
4.1.1.8 Ammissibilità: limiti e divieti dei settori specifici	39
4.1.1.9 Criteri di priorità per la selezione dei progetti	43
4.1.1.10 Formazione della graduatoria	45

1. Aspetti generali della gestione del PSR

1.1 Lo stato di attuazione del Programma

Con Decisione C (2008) 724 del 15 febbraio 2008, la commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo delle aree Rurali della Regione Marche, modificato da ultimo con Decisione C(2012)8542 del 26 novembre 2012. Il Consiglio Regionale ha quindi approvato con proprio Atto Amministrativo n. 85 del 17 marzo 2008 il medesimo programma, successivamente modificato da ultimo con Atto Amministrativo n. 58 del 04 dicembre 2012.

Si è proceduto quindi all'approvazione delle Disposizioni Attuative delle misure progressivamente attivate con le seguenti DGR.

Con DGR. 574/08 sono state emanate le prime disposizioni attuative per l'anno 2008, riguardanti le misure agroambientali con particolare riferimento alle misure 211, 212 e 214, i cui bandi, sulla base della normativa comunitaria, dovevano avere una scadenza obbligatoria il 15 maggio 2008.

Con DGR. 1041/08 sono state emanate le disposizioni attuative per l'anno 2008, riguardanti le misure 111-112-114-121-226-311-511 del Programma di Sviluppo Rurale delle Marche per il periodo 2007-2013.

Con successiva DGR. 1384/08 sono state emanate ulteriori disposizioni attuative per l'anno 2008, relative alla misura 123a ed alla misura 111b azione a) del Programma di Sviluppo Rurale delle Marche per il periodo 2007-2013.

Con DGR. 551/09 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative agli accordi agroambientali d'area relativi alla tutela del suolo e delle acque che prevedono la possibilità di attivare le seguenti misure: 111b-214a-214b-214c.

Con DGR. 631/09 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative alle misure: 211-212-214-215-221-224 per l'anno 2009.

Con DGR. 1446/09 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative alle Macrofilieri regionali di qualità che prevedono la possibilità di attivare le seguenti misure: 111a-111b-121-123-124-132-133-311b.

Con successiva DGR 2214/09 sono state approvate le Disposizioni Attuative per le misure 1.3.3. e 3.1.1.b azioni c) e d).

La DGR. 147/10 Reg. CE 1698/2005 ha quindi approvato le disposizioni attuative per la misura 1.1.4.

La successiva DGR 251/10 ha approvato le disposizioni attuative per le misure 1.1.1, 1.2.2, 1.2.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 5.1.1 per l'anno 2010, nonché quelle relative agli accordi agroambientali d'area e filiere locali.

Con DGR 1340/10 del 20/09/10 Sono state approvate le Disposizioni Attuative per la misure 1.1.2.

Per quanto riguarda le disposizioni attuative delle filiere regionali e locali sono state apportate successive modifiche ed adeguamenti al testo con DGR: 1618/09, 2214/09, 251/10, 444/10, 612/10, 797/10, 913/10 e 1788/10.

Inoltre con DGR 490/11 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative agli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità.

Quindi con DGR. 558/11 sono state approvate le disposizioni attuative per l'attivazione di un bando per le misure 2.1.1., 2.2.4. e 2.2.7 per l'anno 2011.

La successiva DGR 1329/11 sono state approvate le disposizioni attuative per l'attivazione di un bando per la misura 2.2.1. per l'anno 2011.

Con DGR 313/12 sono state approvate nuove disposizioni attuative relative alla misura 1.3.3. nell'ambito degli accordi di filiera regionale e locale.

Quindi con DGR 514/12 sono state approvate le Disposizioni Attuative per le misure 2.1.1., 2.1.4. e per gli Accordi agroambientali d'area Natura 2000 per l'annualità 2012.

Con DGR 1180/12 sono state approvate le Disposizioni Attuative per le misure 1.1.1b - azione a) ed azione c), 1.2.3b, 1.2.6 e per le Microfiliere.

Con DGR 1474/12 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative alla misura 1.2.5. per le infrastrutture rurali.

Inoltre con DGR 127/13 sono state approvate le Disposizioni Attuative per le misure 1.3.3., 2.1.1., 2.1.4., 2.2.2. e per gli accordi agroambientali d'area Natura 2000, annualità 2013.

Con con DGR 542/13 sono state approvate le Disposizioni Attuative per le misure 1.1.1ba., 3.2.3c. e per l'Asse IV (LEADER).

Quindi con DGR 653/13 sono state approvate le Disposizioni Attuative per la misura 2.1.2.

Con DGR 1184/13 sono state approvate le Disposizioni Attuative per le misure 1.1.2., 1.2.1., 1.2.3., 2.2.1., 3.1.1a., 3.1.1bc. e 3.1.1bd. e per le Microfiliere – 4° scadenza.

Inoltre con DGR 1731/13 sono state approvate le Disposizioni Attuative per la misura 1.2.5. azione 1b.

Infine con DGR 181/14 sono state approvate le Disposizioni Attuative per le misure 1.2.4., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4, 2.1.5. e per gli Accordi agroambientali d'area Natura 2000 annualità 2014.

Tali documenti stabiliscono gli aspetti attuativi di maggior rilievo, garantendo la coerenza delle successive fasi gestionali con le scelte programmatiche e di indirizzo individuate dal PSR.

A seguito dell'adozione del presente documento, analogamente a quanto avvenuto con le precedenti Disposizioni Attuative, potrà essere avviata la fase attuativa con l'emanazione degli specifici bandi.

Le Disposizioni Attuative aggiornano inoltre ogni volta i capitoli relativi alle dotazioni finanziarie relative a ciascuna singola assegnazione di risorse per le diverse misure interessate, nonché i capitoli relativi alle definizioni generali che si implementano progressivamente con l'attivazione delle diverse misure.

2. L'allocazione delle risorse per l'anno 2012

2.1 Le assegnazioni per le azioni dell'Asse I

Nella Tabella 1 sono riportate: a) i riferimenti alle singole assegnazioni per misura; b) le dotazioni totali del PSR per misura (piano finanziario vigente); c) le dotazioni previste dall'ultima rimodulazione del piano finanziario; d) l'assegnazione di risorse già effettuata con precedenti deliberazioni e quelle previste dall'attuale documento; e) la disponibilità residua delle misure (dotazione 2011 detratta delle risorse assegnate), tenuto conto delle economie accertate a seguito di approvazione delle singole graduatorie e delle rinunce e revoche.

Tabella 1 - Tabella relativa alla gestione finanziaria dell'asse I

Misure ed azioni dell'ASSE I (a)	Dotazione originaria delle misure PSR 2007-2013 (b)	Dotazioni previste dalla rimodulazione 2013 (c)	Assegnazione risorse per misura e per azione (d)	Disponibilità residua delle misure con economie (e)
Misura 1.1.1. – Dotazioni Piano vigente 2013	10.691.305	7.391.305	16.488.346	1.721
Overbooking – risorse regionali		40.000		
Sottom. a1) Bando giovani 2008 (DGR 1041/08)			300.000	115.350
Sottom. a1) Bando giovani 2009 (DGR 1041/09)			150.000	30.989
Sottom. a1) 1° Bando giov. 09 agg. (DGR 1618/09)			1.050.000	1.050.000
Sottom. a1) 2° Bando giovani 2009 (DGR 1618/09)			1.150.000	1.087.003
Sottom. a3) Bando scadenza 2009 (DGR 1041/08)			500.000	500.000
Sottom. b1) assegnazione ASSAM (DGR 1384/08)			900.000	-
Sottom. b2) Accordi d'area 2009 (DGR 551/09)			100.000	100.000
Sottom. a2) Macrofilieri di qualità (DGR 1446/09)			500.000	350.150
Sottom. b3) Macrofilieri di qualità (DGR 1446/09)			175.000	88.045
Sottom. b3) Bando scadenza 2008 per informazione 2009 (DGR 1041/08)			1.000.000	782.340
Sottom. b3) Bando scad. 2008 dotazione aggiuntiva (DGR 251/10)			1.250.000	13.806
Sottom. b3) Bando scad. 2008 - ulteriore dotazione 2013			34.346	0
Sottom. b3) Bando scadenza 2010 (DGR 251/10)			1.000.000	-
Sottom. a1), Azione a) Form.obbl.Misura 121 2010 (DGR 251/10)			70.000	17.350
Sottom. a1), Azione b) Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro 2010 (DGR 2214/09)			125.000	-
Sottom. a1), Azione c) Formaz. tipologia 4 2010 (DGR 251/10)			500.000	499.000
Sottom. b3) Filiere Locali di qualità (DGR 251/10)			1.000.000	881.692

Misure ed azioni dell'ASSE I (a)	Dotazione originaria delle misure PSR 2007-2013 (b)	Dotazioni previste dalla rimodulazione 2013 (c)	Assegnazione risorse per misura e per azione (d)	Disponibilità residua delle misure con economie (e)
Sottom. a1) Bando giovani 2010 (DGR 1340/10)			1.200.000	1.161.935
Economie da rinunce e mancate realizzazioni				1.172.279
Sottom. a2) Macrofiliera di qualità (DGR 1446/09)			800.000	800.000
Sottom. b3) Bando scad. 2010 dotazione aggiuntiva (DGR 490/11)			800.000	80.832
Sottom. b2) Accordi d'area ZVN 2011 (DGR 490/11)			35.000	35.000
Sottom. b2) Accordi d'area Natura 2000 (DGR 490/11)			210.000	61.046
Sottom. b3) Bando microfiliera			200.000	68.945
Sottom. a1), Azione b) Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro 2012			48.000	
Sottom. b3) Bando scadenza 2012			1.000.000	
Sottom. b3) Bando scadenza 2012 - dotaz integrativa per la sicurezza			200.000	
Sottom. b1) assegnazione ASSAM 2° triennio			900.000	0
Sottom. b1) assegnazione ASSAM per la sicurezza			100.000	0
Bando di gara sott b az a			150.000	
Bando microfiliera 2013			100.000	80.000
Bando giovani 2013			130.000	83.000
Sottom. b3) Bando scadenza 2012 - dotazione integrativa			600.000	
Sott b az a - Informazione Assam			50.000	
Sottom. b3) Bando scadenza 2012 - ulteriore dotazione integrativa			161.000	
Misura 1.1.2. – Dotazioni Piano vigente	18.830.000	8.286.818	16.115.000	91.840
Trascinamenti 2000-2006 (DGR 1041/08)			645.000	110.000
Bando scadenza 2008 (DGR 163/09)			4.000.000	575.668
Bando prima scadenza 2009 (DGR 163/09)			2.000.000	-
1° Bando giovani 2009 dot. Agg. (DGR 1618/09)			2.000.000	1.511.127
2° Bando giovani 2009 (DGR 1618/09)			4.000.000	2.631.020
3° Bando giovani 2010 (DGR 1340/10)			2.700.000	1.832.000
Economie da rinunce e mancate realizzazioni				1.260.207
4° Bando giovani 2013			770.000	
Misura 1.1.4. – Dotazioni Piano vigente	7.950.000	453.234	6.245.000	5.089
Bando scadenza 2009 (DGR 1041/08)			800.000	800.000
1° Bando giovani scadenza 2008 (DGR 1041/08)			300.000	177.104
1° Bando giovani scadenza 2009 (DGR 1041/08)			150.000	65.176

Misure ed azioni dell'ASSE I (a)	Dotazione originaria delle misure PSR 2007-2013 (b)	Dotazioni previste dalla rimodulazione 2013 (c)	Assegnazione risorse per misura e per azione (d)	Disponibilità residua delle misure con economie (e)
1° Bando giovani 2009 dot. Agg. (DGR 1618/09)			1.000.000	1.000.000
2° Bando giovani 2009 (DGR 1618/09)			650.000	604.120
1° Bando 2010 (DGR 147/10)			2.000.000	1.899.403
3° Bando giovani 2010 (DGR 1340/10)			1.200.000	1.178.356
Economie da rinunce e mancate realizzazioni				72.696
4° Bando giovani 2013			145.000	
Misura 1.2.1. – Dotazioni Piano vigente	98.150.000	110.860.000	158.423.857	222.453
Overbooking – risorse regionali		5.645.000		
Trascinamenti 2000-2006 (DGR 1041/08)			29.701.000	4.115.498
Bando scad. 2008 (DGR 1041/08 e DGR 1272/09)			32.000.000	53.435
Bando scad. 2008 (DGR 1041/08 e DGR 1272/09) - dotaz integrativa per ricorso			92.857	-
Bando scadenza 2009 (DGR 1041/08)			10.000.000	-
Bando giovani 2008 (DGR 1041/08 e DGR 163/09)			22.000.000	4.886.603
1° Bando giovani 2009 (DGR 1041/08 e 163/09)			4.500.000	-
1° Bando giovani 2009 dot. Agg. (DGR 1618/09)			5.500.000	1.382.027
2° Bando giovani 2009 (DGR 1618/09)			8.000.000	-
Bando scadenza 2009 dot. Agg. (DGR 1618/09)			10.000.000	937.748
Bando Macrofiliera di qualità (DGR 1446/09)			2.400.000	1.698.209
Bando Filiere Locali di qualità (DGR 251/10)			4.630.000	3.510.162
3° Bando giovani 2010 (DGR 1340/10)			8.000.000	2.533.007
Economie e rinunce				21.738.317
Bando microfiliera			950.000	8.436
Bando scad. 2008 (DGR 1041/08 e DGR 1272/09) - scorrimento graduatoria			8.400.000	791.979
Bando 121 light			3.800.000	
Bando giovani 2013			2.000.000	
Bando microfiliera 2013			800.000	485.889
Bando 121 light - dotazione integrativa			5.650.000	
Misura 1.2.2. – Dotazioni Piano vigente	2.960.000	2.280.000	3.468.688	8.455
Trascinamenti 2000-2006 (DGR 1618/09)			1.639.960	258.688
Bando anno 2010 (DGR 251/10)			1.578.728	938.455
Bando microfiliera 2013			250.000	
Misura 1.2.3. – Dotazioni Piano vigente	28.850.000	22.080.000	42.169.000	10.916

Misure ed azioni dell'ASSE I (a)	Dotazione originaria delle misure PSR 2007-2013 (b)	Dotazioni previste dalla rimodulazione 2013 (c)	Assegnazione risorse per misura e per azione (d)	Disponibilità residua delle misure con economie (e)
Overbooking – risorse regionali		390.000		
Trascinamenti 2000-2006 (DGR 1384/08)			15.659.000	4.410.677
Bando scadenza 2009 (DGR 1384/08)			5.000.000	2.291.334
Bando Macrofiliere di qualità (DGR 1446/09)			6.300.000	4.006.718
Bando Filiere Locali di qualità (DGR 251/10)			5.300.000	5.292.495
Economie e rinunce				1.264.027
Bando microfiliera			1.500.000	1.031.975
Bando Sottomisura b) - prodotti forestali			500.000	-
Bando Sott. b) – prod. forestali dotaz. integrativa			500.000	-
Bando 2013			3.500.000	698.252
Bando microfiliera 2013 123 a			500.000	464.437
Bando microfiliera 2013 123 b			250.000	250.000
Bando Sott. b) – prod. forestali ulteriore dotaz. integrativa			160.000	
Bando 2014			3.000.000	
Misura 1.2.4. – Dotazioni Piano vigente	3.140.000	3.140.000	4.690.000	9.391
Overbooking – risorse regionali		80.000		
Bando Macrofiliera di qualità (DGR 1446/09)			1.800.000	627.720
Bando Filiere Locali di qualità (DGR 251/10)			1.340.000	851.671
Bando microfiliera			750.000	-
Bando microfiliera 2013			500.000	-
Sperimentazione manutenzione fiumi			300.000	
Misura 1.2.5. – Dotazioni Piano vigente	8.420.000	13.220.000	29.449.188	66.759
Overbooking – risorse regionali		3.000.000		
Trascinamenti 2000-2006 (DGR 1618/09)			1.649.188	534.217
Bando Azione 1a) Completam. opere irrigue 2010 (DGR 251/10)			4.800.000	4.800.000
Bando Azione 1b) Opere irrigue HC 2010 (DGR 251/10)			4.800.000	4.800.000
Bando Viabilità forestale 2010 (DGR 251/10)			1.000.000	917.500
Bando Accordi d'area Natura 2000 (DGR 490/11)			300.000	218.674
Bando viabilità forestale 2011			600.000	138.385
Bando Azione 1a) Completam. opere irrigue 2012			4.800.000	1.644.755
Bando Azione 1b) Opere irrigue HC 2012			6.300.000	0
Bando Azione 1a) Completam. opere irrigue 2013			5.000.000	

Misure ed azioni dell'ASSE I (a)	Dotazione originaria delle misure PSR 2007-2013 (b)	Dotazioni previste dalla rimodulazione 2013 (c)	Assegnazione risorse per misura e per azione (d)	Disponibilità residua delle misure con economie (e)
Economie e rinunce				242.416
Bando Accordi d'area Natura 2000 - Bando 2014			200.000	
Misura 1.2.6. – Dotazioni Piano vigente	0	7.000.000	7.845.000	0
Overbooking – risorse regionali		845.000		
Bando calamità neve 2012			7.000.000	-
Bando calamità neve 2012 – Dotazione integrativa			845.000	
Misura 1.3.2. – Dotazioni Piano vigente	4.550.000	1.400.000	4.410.000	3.699
Bando Macrofiliera di qualità (DGR 1446/09)			2.700.000	2.289.592
Bando Filiera Locali di qualità (DGR 251/10)			1.300.000	724.107
Bando microfiliera			200.000	-
Bando microfiliera 2013			210.000	
Misura 1.3.3. – Dotazioni Piano vigente	10.230.000	15.480.000	17.545.000	16.149
Bando Macrofiliera di qualità (DGR 1446/09)			5.500.000	550.348
Bando Promozione vino (DGR 2214/09)			5.000.000	736.347
Bando Filiera Locali di qualità (DGR 251/10)			2.730.000	254.697
Bando integrativo filiere regionali e locali (DGR 251/10)			340.000	340.000
Bando microfiliera			1.300.000	-
Bando Promozione vino (DGR 2214/09) - dotazione integrativa			1.225.000	
Bando microfiliera 2013			200.000	
Prom. vino (DGR 2214/09) - ulteriore dot. Integr.			1.250.000	
Economie 1a graduatoria microfiliera				199.757

3. Definizioni generali e disposizioni comuni a talune misure

3.1 Definizioni generali

Di seguito viene riportato l'elenco aggiornato e completo di tutte le definizioni generali che interessano l'applicazione delle diverse misure del PSR progressivamente attivate.

◆ Azienda agricola

L'azienda agricola è un'unità produttiva costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, cioè, persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio aziendale. La superficie dell'azienda è tutta quella in possesso dell'imprenditore così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

◆ Unità tecnico-economica (UTE)

Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all'art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva.

Normalmente la UTE corrisponde all'azienda agricola. Ai fini della gestione del PSR Marche 2007-2013 la UTE si può identificare con la superficie aziendale ricadente in un medesimo Comune, mentre, nel caso in cui la superficie aziendale ricada in due o più comuni, viene considerata comunque una sola UTE allorché tali superfici siano limitrofe e continue.

◆ Unità di Paesaggio/Terre Aziendale (UPA)

Le Unità di Paesaggio/Terre Aziendale (UPA) identificano degli appezzamenti o porzioni di appezzamento con lo stesso tipo di suolo (avvicendamento, monosuccessione, colture arboree, prato stabile), il medesimo avvicendamento colturale, un comparabile livello di fertilità legato alla conduzione aziendale (rientrano quindi in UPA diverse terreni liquamati e terreni non liquamati, appezzamenti ove è stato fatto un uso sistematico e ripetuto di correttivi e appezzamenti ove ciò non si è verificato, aree irrigue e aree non irrigue), simili caratteristiche fisico-chimiche o chimiche (tessitura, permeabilità, pH, calcare), di drenaggio (falda, rete drenante) e di posizione topografica (morfologia, pendenza ecc...).

◆ Imprenditore agricolo

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, così come definite dall'art. 2135 del codice civile.

Considerate le diverse finalità delle singole misure, nell'ambito delle specifiche condizioni di accesso possono essere stabilite definizioni più specifiche o più restrittive.

◆ Produttore agricolo

E' considerato produttore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse e dimostra tale attività attraverso il possesso di una partita IVA e l'iscrizione all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale) che contenga almeno una particella di terreno agricolo.

◆ Imprenditore forestale

L'imprenditore forestale è l'imprenditore agricolo iscritto alla sezione speciale 02 "selvicoltura ed utilizzo di aree forestali", codici 02.1 (selvicoltura ed altre attività forestali), 02.2 (utilizzo di aree forestali) e 02.4

(servizi di supporto alla silvicoltura), del Codice ATECO 2007 e s.m.i. a cura dell'ISTAT, codice applicato per il Registro delle Imprese dalle CCIAA.

◆ **Società agricola forestale**

Sono le società costituite per le finalità della legge 984 del 27/12/77, iscritte alla Camera di Commercio nella sezione speciale 02 selvicoltura e utilizzo di aree forestali.

◆ **Detentore di superfici forestali**

Proprietario o affittuario di superfici forestali.

◆ **Unità Lavorativa Aziendale (ULA)**

L'unità lavorativa aziendale è una unità di misura del lavoro aziendale e corrisponde ad un impiego in azienda di 1.800 ore lavorative destinate alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento ed alle attività connesse, così come specificate nella descrizione dell'imprenditore agricolo. Le diverse attività sopra descritte, determinano un impiego di manodopera aziendale secondo la tabella di riferimento riportata in allegato 2 alle disposizioni attuative approvate con DGR n. 1041/08.

◆ **Imprenditore agricolo professionale (IAP)**

Viene considerato Imprenditore Agricolo Professionale, di seguito indicato come IAP, l'imprenditore che rispetti tutte le seguenti condizioni:

- ❖ sia in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, ossia:
 - possiede un diploma di laurea o di scuola media superiore a indirizzo agrario o diploma assimilabile, ovvero un titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati;
 - oppure ha un'esperienza almeno biennale (1 anno=1.800 ore) come lavoratore agricolo (operaio agricolo o coadiuvante di impresa agricola familiare), accompagnata da corso/i di formazione professionale della durata complessiva di almeno 150 ore;
 - oppure ha un'esperienza almeno biennale come titolare o contitolare di impresa agricola;
- ❖ dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale di lavoro;
- ❖ per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafi 3 e 4, i requisiti di cui al punto precedente sono ridotti al venticinque per cento;

Le pensioni d'ogni genere, gli assegni ad esse equiparate, le indennità ovvero gli emolumenti percepiti per l'espletamento di cariche pubbliche o in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale di lavoro.

◆ **Filiera**

Insieme delle attività che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare finito, partendo dalla produzione agricola di base fino alla vendita al consumatore finale.

◆ **Prodotto finito**

Unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata (D. lgs 109/92).

◆ **Consumatore finale**

Il consumatore finale è colui che utilizza il prodotto al di fuori delle attività d'impresa nel settore alimentare (Reg. CE 178/2002).

◆ **Filiere regionali di prodotti agroalimentari di qualità (Macrofiliere di qualità)**

Le macrofiliere sono filiere a valenza regionale che coinvolgono un produzione settoriale significativa rispetto alla produzione totale marchigiana di settore.

I settori ammissibili agli aiuti del PSR Marche 2007-2013 sono i seguenti: a) prodotti biologici; b) carne bovina; c) cereali; d) carne suina; e) latte bovino.

Per ciascun settore, si considera che le macrofiliere coinvolgono un produzione settoriale significativa, rispetto alla produzione totale marchigiana di quel settore, qualora abbiano le seguenti caratteristiche:

- **Settore cerealicolo:** partecipino alla filiera di qualità almeno 150 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera, e transiti nell'ambito della filiera una produzione cerealicola di qualità di almeno il 50.000 tonnellate l'anno prodotta da agricoltori regionali aderenti alla filiera;
- **Settore carne bovina:** partecipino alla filiera di qualità almeno 40 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera, e transiti nell'ambito della filiera una quantità di carne bovina di qualità relativa ad almeno 3.000 capi bovini l'anno allevati per un periodo di almeno 9 mesi prima della macellazione da agricoltori regionali aderenti alla filiera;
- **Settore carne suina:** partecipino alla filiera di qualità almeno 20 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera, e transiti nell'ambito della filiera una quantità di carne suina di qualità relativa ad almeno 30.000 capi suini l'anno allevati dalla nascita alla macellazione da agricoltori regionali aderenti alla filiera;
- **Settore latte bovino:** partecipino alla filiera di qualità almeno 20 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera, e transiti nell'ambito della filiera una quantità di latte bovino di qualità pari ad almeno 8.000 tonnellate l'anno prodotta da agricoltori regionali aderenti alla filiera;
- **Settore prodotti biologici:** partecipino alla filiera di qualità almeno 100 produttori agricoli regionali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera, e transiti nell'ambito della filiera una produzione che costituisca almeno il 15% dell'intera produzione biologica regionale o almeno 8.000 tonnellate di cerali biologici prodotta da agricoltori regionali aderenti alla filiera.

Per le produzioni biologiche, la percentuale di produzione che transita nell'ambito della filiera, rispetto al totale della produzione regionale è calcolata considerando la produzione totale regionale media degli ultimi tre anni sulla base delle fonti statistiche disponibili – ISTAT, INEA, AGEA, Osservatorio agroalimentare regionale.

◆ **Filiere Locali di prodotti agroalimentari di qualità (Filiere Locali di qualità)**

Le filiere locali di prodotti agroalimentari di qualità riguardano prodotti a forte legame territoriale in grado di contribuire alla valorizzazione del territorio di origine e nello stesso tempo capaci di trarre vantaggio dalla qualità del paesaggio locale per elevare la propria immagine di qualità.

Tale effetto sinergico può essere ottenuto o da una singola filiera produttiva che coinvolga un produzione settoriale significativa rispetto alla produzione totale locale o da un paniere di prodotti di qualità o biologici, caratterizzanti l'ambito territoriale di riferimento anche in termini di valore economico in relazione ad esso.

In ogni caso deve essere garantita una dimensione di filiera minima in termini assoluti al fine di garantire il superamento di una massa critica che abbia rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

Per le tre diverse tipologie di filiera locale, si considerano rispettate le condizioni sopra enunciate, qualora queste abbiano le seguenti caratteristiche:

- Prodotto unico di riferimento:

- partecipino alla filiera di qualità almeno 20 produttori agricoli locali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera;
- all'interno dell'area interessata dalla filiera locale, così come delimitata nel Business Plan di filiera, le superfici interessate dalla coltivazione del prodotto unico di riferimento della filiera, calcolate in termini di superfici normalizzate così come definite nel presente capitolo 3.1., costituiscano almeno il 5% dell'intera superficie agricola utilizzata (SAU) del territorio (dati censimento ISTAT 2001). Nel caso di produzioni zootecniche le superfici prese in considerazione sono quelle foraggere in grado di produrre le unità foraggere necessarie agli allevamenti in questione. Anche questi valori sono espressi in termini di superfici normalizzate sempre definite nel presente capitolo 3.1. Per produzione unica si intendono le produzioni riferite ad un unico settore produttivo, come ad esempio, il settore delle ortive, il frutticolo, l'olivicolo, il viticolo, il cerealicolo, il settore dei bovini, ecc...;
- le superfici interessate dalla coltivazione del prodotto unico di riferimento della filiera presenti nell'area di cui al punto precedente, rappresentino almeno il 8% dell'intera superficie regionale della coltura di riferimento;
- il Business Plan presentato in sede di domanda, preveda un fatturato di almeno 0,5 milioni di Euro relativo alle produzioni di qualità vendute dai produttori di base, sottoscrittori del contratto la filiera, agli operatori della filiera a tal fine individuati dal progetto di filiera stesso;

- Paniere di prodotti:

- partecipino alla filiera di qualità almeno 50 produttori agricoli locali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera;
- all'interno dell'area interessata dalla filiera locale, così come delimitata nel Business Plan di filiera, le superfici interessate dalla coltivazione dei prodotti del paniere della filiera, calcolate in termini di superfici normalizzate così come definite nel presente capitolo 3.1., costituiscano almeno il 2% dell'intera superficie agricola utilizzata (SAU) del territorio (dati censimento ISTAT 2001). Nel caso di produzioni zootecniche le superfici prese in considerazione sono quelle foraggere in grado di produrre le unità foraggere necessarie agli allevamenti in questione. Anche questi valori sono espressi in termini di superfici normalizzate sempre definite nel presente capitolo 3.1.;
- presenza nel paniere, di prodotti di qualità riconducibili ad almeno 3 diverse categorie di prodotti di qualità. Le 4 diverse categorie di prodotti di qualità sono le seguenti:
 1. vini DOC o DOCG;
 2. prodotti DOP, IGP ed STG;
 3. le produzioni biologiche
 4. prodotti rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del Reg. (CE) 1974/06.
- il Business Plan presentato in sede di domanda, preveda un fatturato di almeno 0,5 milioni di Euro relativo alle produzioni di qualità vendute dai produttori di base, sottoscrittori del contratto la filiera, agli operatori della filiera a tal fine individuati dal progetto di filiera stesso.

- Prodotti biologici delle aree montane:

- partecipino alla filiera di qualità almeno 30 produttori agricoli locali, in qualità di beneficiari diretti di almeno una delle misure attivate con il progetto integrato di filiera;
- vi sia una delimitazione dell'area interessata dalla filiera locale che abbia le seguenti caratteristiche:
 - l'area sia costituita dall'intera superficie territoriale di almeno 8 e massimo 15 Comuni;
 - l'intera superficie territoriale della filiera sia rappresentata per almeno il 90% da territorio classificato montano ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3.;

- il Business Plan presentato in sede di domanda, preveda un fatturato di almeno 0,1 milioni di Euro relativo alle produzioni di qualità vendute dai produttori di base, sottoscrittori del contratto la filiera, agli operatori della filiera a tal fine individuati dal progetto di filiera stesso.

L'area interessata dalla filiera locale, indicata nel Business Plan, deve essere costituita da intere superfici territoriali di Comuni contigui. Non devono pertanto esserci soluzioni di continuità tra le superfici territoriali dei diversi Comuni prescelti.

I prodotti che transitano nella filiera locale e che sono pertanto oggetto del contratto di filiera debbono essere esclusivamente prodotti ottenuti nell'area così delimitata. Nel caso specifico di animali, questi debbono essere allevati dalla nascita alla macellazione da agricoltori locali aderenti alla filiera.

◆ **Produzioni di qualità**

Le produzioni di qualità ammissibili all'aiuto del PSR sono quelle disciplinate dai seguenti Regolamenti e disposizioni:

- Regolamento del Consiglio n. 834/07 – agricoltura biologica;
- Regolamento del Consiglio n. 509/06 – produzioni STG;
- Regolamento del Consiglio n. 510/06 – produzioni DOP e IGP;
- Titolo VI del Regolamento del Consiglio n. 1493/99 – produzioni DOC e DOCG;
- produzioni di qualità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento (CE) 1974/06 della Commissione, le produzioni con marchio collettivo di qualità.

Nell'ambito del PSR Marche, queste potranno beneficiare degli aiuti qualora rispettino anche le seguenti condizioni:

- adottino il sistema di tracciabilità e rintracciabilità regionale SITRA o un altro sistema analogo approvato dalla Regione Marche. L'adesione al marchio regionale di qualità "QM" sarà condizione di preferenza;
- Le produzioni rispettino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - possiedano peculiarità legate a determinate caratteristiche organolettiche e nutrizionali (componenti nutritivi, sapore, odore, aroma ecc.);
 - siano fortemente legate a fattori culturali, sociali o ambientali propri del territorio di origine.

Si assume che produzioni realizzate sulla base di un disciplinare di produzione approvato dalla Regione Marche nell'ambito del sistema di qualità "QM – Qualità garantita dalle Marche" rispettino tale requisito.

◆ **Soggetto promotore di filiera**

È il soggetto che effettua la manifestazione di interesse e che presenta il progetto di massima ed il progetto esecutivo. Il soggetto promotore deve essere un beneficiario dell'accordo di filiera e può essere rappresentato, con condizioni specifiche diverse indicate per ciascuna tipologia di filiera, da una delle seguenti categorie:

- una associazione di agricoltori di qualsiasi natura giuridica ad esclusione delle organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori;
- una impresa di trasformazione beneficiaria degli aiuti del progetto di filiera;
- solo nel caso di una micro filiera un singolo produttore agricolo

◆ **Partecipanti diretti ai progetti di filiera**

Sono partecipanti diretti ai progetti integrati di filiera gli operatori della filiera beneficiari degli aiuti a valere su una o più misure del progetto di filiera che sottoscrivono il contratto di filiera. Nel caso di cooperative possono essere partecipanti diretti: la sola cooperativa e/o i singoli soci della cooperativa beneficiari in prima persona degli aiuti del progetto di filiera.

Per quanto riguarda la misura 1.1.1b, il soggetto erogatore dell'informazione in qualità di beneficiario è considerato un partecipante diretto, mentre i soggetti destinatari dell'azione informativa non sono considerati beneficiari.

◆ **Partecipanti indiretti ai progetti di filiera**

Sono partecipanti indiretti ai progetti integrati di filiera i soggetti che, pur non beneficiando di alcun contributo pubblico, usufruiscono di una positiva ricaduta derivante dalla realizzazione del progetto di filiera e concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'accordo di filiera stesso.

Il loro ruolo è indicato in sede di manifestazione d'interesse e descritto nel progetto di filiera.

In ogni caso i partecipanti indiretti alla filiera, non essendo beneficiari di aiuti, possono entrare a far parte della filiera, sottoscrivendo il relativo contratto, in cui vengono esplicitati i loro impegni e le loro responsabilità, anche nelle fasi successive alla presentazione del progetto integrato di filiera.

◆ **Contratto di filiera**

I partecipanti alla filiera sottoscrivono un contratto di filiera sotto forma di scrittura privata contenente gli impegni, i vincoli reciproci la modalità di gestione della filiera e dell'eventuale contenzioso. Il contratto viene presentato contemporaneamente al progetto integrato di filiera, corredato dall'impegno alla registrazione in via definitiva in caso di collocazione in posizione utile del progetto nella graduatoria con riserva approvata dall'Autorità di gestione del PSR.

Il contratto è sottoscritto sia dai partecipanti diretti che dai partecipanti indiretti al progetto di filiera. In tal caso saranno previste situazioni e vincoli diversi in relazione alla tipologia del soggetto.

Il contratto deve contenere tutti gli elementi indicati nei bandi di filiera.

◆ **Proprietari pubblici**

Sono proprietari pubblici gli enti territoriali locali che hanno in proprietà le superfici catastali sulle quali si intende realizzare l'investimento.

◆ **Organizzazioni montane**

Enti di diritto pubblico non economico quali Comunanze agrarie, Università ed Associazioni agrarie comunque denominate (cfr. R.D.L. n. 3267/1923, Legge n. 1766/1927, art. 3 L. n. 97/1994, art. 18 l.r. n. 6/2005), anche associate in Consorzi od aziende.

◆ **Superficie agricola utilizzata (SAU)**

Insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto in attualità di coltura, da parte dell'azienda agricola.

Sono inoltre considerati SAU i pascoli erborati e cespugliati in cui la proiezione della chioma delle essenze forestali arboree ed arbustive abbia un'incidenza inferiore al 20% dell'intera superficie particellare.

◆ **Superficie foraggere**

Ai fini dell'attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici foraggere soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 1 dell'allegato 1 alla DGR 631/09 e successive modificazioni.

◆ **Superficie perenni specializzate**

Ai fini dell'attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici perenni specializzate soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 2 dell'allegato 1 alla DGR 631/09 e successive modificazioni.

◆ **Cereali autunno-vernini**

Ai fini dell'attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con cereali autunno-vernini soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 3 dell'allegato 1 alla DGR 631/09 e successive modificazioni.

◆ **Cereali primaverili-estivi**

Ai fini dell'attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con cereali primaverili-estivi soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 4 dell'allegato 1 alla DGR 631/09 e successive modificazioni.

◆ **Colture proteiche da granella**

Ai fini dell'attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con colture proteiche da granella soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 5 dell'allegato 1 alla DGR 631/09 e successive modificazioni.

◆ **Colture oleaginose**

Ai fini dell'attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con colture oleaginose soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 6 dell'allegato 1 alla DGR 631/09 e successive modificazioni.

◆ **Colture portaseme**

Ai fini dell'attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con colture portaseme soltanto le superfici investite con le colture indicate nelle tabelle dell'allegato 1 alla DGR 631/09 e successive modificazioni.

◆ **Medica e foraggere avvicendate**

Ai fini dell'attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con colture foraggere avvicendate soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 7 dell'allegato 1 alla DGR 631/09 e successive modificazioni.

◆ **Ortaggi e piccoli frutti**

Ai fini dell'attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con ortaggi e piccoli frutti soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 8 dell'allegato 1 alla DGR 631/09 e successive modificazioni.

◆ **Piante officinali poliennali**

Ai fini dell'attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con piante officinali poliennali soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 9 dell'allegato 1 alla DGR 631/09 e successive modificazioni.

◆ **Vite**

Ai fini dell'attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con la vite soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 10 dell'allegato 1 alla DGR 631/09 e successive modificazioni.

◆ **Olivo**

Ai fini dell'attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con olivo soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 11 dell'allegato 1 alla DGR 631/09 e successive modificazioni.

◆ **Fruttiferi**

Ai fini dell'attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con fruttiferi soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 12 dell'allegato 1 alla DGR 631/09 e successive modificazioni.

◆ **Foraggiere con zootecnia biologica**

Ai fini dell'attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici finanziabili come foraggiere con zootecnia biologica soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 13 dell'allegato 1 alla DGR 631/09 e successive modificazioni.

◆ **Unità di Bestiame Adulto (UBA)**

L'indice UBA è utilizzato per equiparare tutti gli animali in termini di utilizzo delle unità foraggiere prodotte dai terreni agricoli e di potenziale carico inquinante. Nell'ambito del PSR Marche 2007-2013 i parametri di conversione sono riportati nella tabella seguente.

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti	0,15	Verri	0,5
Altri ovini	0,15	Polli da carne	0,003
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,003
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,003

Daini, cervi e caprioli vanno riportati come numero complessivo di capi nella casella "altre tipologie di allevamento" sullo specifico riquadro della consistenza zootecnica del modello unico di domanda. Deve altresì essere compilato l'apposito riquadro delle personalizzazioni regionali per distinguere i cervi dalle due altre categorie.

◆ **Carico di bestiame**

Si definisce carico di bestiame il rapporto tra tutte le UBA allevate in azienda, fatte salve alcune specifiche indicate all'interno delle singole misure e sottomisure, e gli Ha complessivi di SAU a foraggiare. Per il calcolo delle UBA allevate in azienda si prende in considerazione il numero di capi allevati (per i bovini e gli ovicaprini fornito dalla base dati nazionale) presenti in azienda alla data di rilascio della domanda inerente il Programma di sviluppo rurale. I dati inerenti gli Allevamenti relativi all'azienda devono essere riportati anche nell'apposita sezione Zootecnia del Fascicolo aziendale.

Per il calcolo delle superfici foraggiere, ai soli fini della computazione del rapporto suddetto, si adottano i seguenti criteri:

- le superfici foraggiere vengono computate con riferimento alla singola particella catastale;
- le superfici considerate foraggiere sono quelle indicate nell'allegato 1 alla DGR 631/09 e successive modificazioni;
- non sono in ogni caso considerate superfici foraggiere le superfici classificate come bosco in base all'art. 2 della legge regionale 6/05;
- le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, inferiore al 20% (codice del fascicolo aziendale AGEA 103 – Pascolo arborato - cespugliato tara 20%), possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie, con una tara del 20%, congiuntamente alle superfici foraggiere;
- le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, compresa tra il 20% ed il 50% (codice del fascicolo aziendale AGEA 054 – Pascolo arborato - tara 50%), possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie, con una tara del 50%, congiuntamente alle superfici foraggiere;
- le superfici con un'incidenza della roccia affiorante inferiore al 20% della superficie in questione (codice del fascicolo aziendale AGEA 063 – Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante - tara 20%) possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie, con una tara del 20%, congiuntamente alle superfici foraggiere;
- le superfici con un'incidenza della roccia affiorante inferiore al 50% della superficie in questione (codice del fascicolo aziendale AGEA 064 – Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante - tara 50%) possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie, con una tara del 50%, congiuntamente alle superfici foraggiere;
- le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, superiore al 50%, oppure con roccia affiorante la cui estensione supera il 50%, non possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie;
- non sono presi in considerazione per il calcolo del rapporto UBA/Ha di SAU foraggera i terreni effettivamente ritirati dalla produzione;

◆ **Residenza dell'imprenditore**

La residenza dell'imprenditore è quella risultante dall'anagrafe comunale, come riportata nell'apposita sezione "Recapiti" del Fascicolo aziendale e validata dall'anagrafe tributaria.

◆ **Residenza del beneficiario (Misura 1.2.2)**

La residenza del beneficiario privato è quella risultante dall'anagrafe comunale. Nel caso di associazioni tra privati è la sede legale della società di persone. Nel caso del Comune è l'indirizzo di residenza del Municipio. Nel caso di associazioni tra Comuni è la sede legale della forma associativa posta in essere tra i due o più Comuni.

◆ **Sede operativa aziendale o unità locale**

La sede operativa aziendale deve risultare dalla specifica iscrizione alla Camera di Commercio.

◆ **Zone vulnerabili da nitrati (ZVN)**

La Regione Marche ha individuato le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, con Decreto n. 10/TAM del 10 settembre 2003. Successivamente con DGR n. 1448 del 3 dicembre 2007 è stato approvato il programma d'azione e le prime disposizioni di attuazione. Le superfici catastali ricadenti in tali aree risultano evidenziate nell'ambito del fascicolo aziendale del SIAN.

◆ **Sito Rete Natura 2000**

Area perimetrata mediante cartografia, con scheda allegata, individuata dalla Regione Marche ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e delle norme statali di recepimento (DPR nn. 357/1997 e 120/2003). Le aree SIC sono quelle individuate dalla Regione ed elencate dalla Comunità Europea mentre le aree ZPS sono quelle individuate dalla Regione e classificate dal Ministero competente. Le superfici catastali ricadenti in tali aree risultano evidenziate nell'ambito del fascicolo aziendale del SIAN.

◆ **Aree Naturali Protette**

Sono aree naturali protette quelle individuate ai sensi della normativa:

- nazionale (L. n. 394/1991): Parchi Nazionali e Riserve Naturali statali, Aree protette marine statali;
- regionale (L.R. n. 15/94 e s.m.): Parchi naturali regionali, Riserve naturali regionali.

◆ **Aree a Parco**

Terreni ricadenti totalmente in un Parco Nazionale o in un Parco naturale regionale.

◆ **Aree montane**

Sono le zone che la Regione ha individuato ai sensi della Direttiva 75/68/CEE, articolo 3, paragrafo 3 ed ai sensi dell'articolo 18 del Reg. (CE) 1257/99 sino alla data del 31/12/2009 e successivamente nell'area montana individuata ai sensi dell'art. 50 del Reg. CE 1698/05. Le superfici catastali ricadenti in tali aree risultano evidenziate nell'ambito del fascicolo aziendale del SIAN.

◆ **Aree svantaggiate**

Sono le zone che la Regione ha individuato ai sensi della Direttiva 75/68/CEE, articolo 3, paragrafo 4 ed ai sensi dell'articolo 19 del Reg. (CE) 1257/99 sino alla data del 31/12/2009 e successivamente nell'area montana individuata ai sensi dell'art. 50 del Reg. CE 1698/05. Le superfici catastali ricadenti in tali aree risultano evidenziate nell'ambito del fascicolo aziendale del SIAN.

◆ **Area ad elevato rischio di erosione**

Le aree ad elevato rischio di erosione della Regione sono quelle delimitate dalla carta regionale di "Rischio Erosione dei Suoli della Regione Marche - scala 1:250.000", elaborata dall'ASSAM e riportata nell'Analisi di Contesto del PSR Marche 2007-2013. Ai fini dell'attuazione della Misura 221 "Primo imboschimento di terreni agricoli", finalizzata tra l'altro alla riduzione del rischio di erosione dei suoli ed in particolare per l'individuazione dei requisiti per l'accesso, si adotta il metodo di valutazione "USLE CALCULATOR", il quale si basa sullo stesso modello di valutazione del rischio (USLE Universal Soil Loss Equation) utilizzato per l'elaborazione della sopracitata carta del Rischio Erosione dei Suoli della Regione Marche. Il metodo di valutazione USLE CALCULATOR proposto, viene applicato nella valutazione aziendale a livello di campo (a scala di campo) secondo uno specifico manuale d'uso.

◆ **Zona di vocazione alla produzione di tartufo**

Le zone vocate per la produzione di frutti ipogei sono quelle indicate nella carta di vocazione alla produzione di tartufo dell'Inventario Forestale Regionale.

◆ **Aree rurali A – C1 – C2 – C3 - D**

Sono le aree rurali classificate nell'ambito del PSR Marche 2007-2013: area A – Poli urbani; area C1 – Rurale intermedia industrializzata; area C2 – Rurale intermedia a bassa densità abitativa; area C3 – Rurale intermedia con vincoli naturali; area D – Rurale con problemi di sviluppo, indicate nella tabella 1 dell'allegato 2 alla DGR 631/09.

◆ **Accordo agroambientale d'area**

Un accordo agro ambientale d'area è inteso come l'insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli di un particolare limitato territorio, a fronte delle compensazioni effettuate a valere sulle misure che possono essere attivate in ciascuna tipologia di Accordo Agroambientale d'Area.

L'Accordo deve coinvolgere ed aggregare intorno ad una specifica problematica/criticità, un insieme di soggetti – pubblici e privati – nell'ambito di un progetto condiviso in grado di attivare una serie di interventi coordinati, ai fini della gestione e del miglioramento dell'ambiente.

L'Accordo d'area coinvolge pertanto diversi attori, i quali assumono il ruolo di soggetti promotori e beneficiari.

◆ **Fascia altimetrica**

La fascia altimetrica è quella definita su base ISTAT. Sul territorio regionale le fasce altimetriche sono: Codice 1 - montagna interna; Codice 3 - collina interna; Codice 4- collina litoranea, indicate nella tabella 1 dell'allegato 3 alla DGR 631/09.

◆ **Foreste e superfici boscate**

Il termine foreste e superfici boscate individuano l'uso del suolo di superfici denominate macchia, bosco, area forestale, ecc., che rientrano nella definizione di bosco.

◆ **Bosco**

Qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici.

◆ **Suoli e soprassuoli potenzialmente forestali**

Le particelle o gli inclusi particellari non boscati, gli arbusteti e le aree ecotonali contigue a foreste non boscate.

◆ **Impianto di latifoglie nobili autoctone**

Impianto finalizzato alla produzione di legname di pregio mediante l'utilizzo di specie autoctone il cui legno è idoneo per l'impiego nell'industria manifatturiera (mobili, oggetti di arredo, strumenti musicali, ecc.). Sono latifoglie nobili autoctone le specie indicate nella tabella delle latifoglie autoctone, indicate nella tabella 1 dell'allegato 4 alla DGR 631/09.

◆ **Impianto con impiego di specie per arboricoltura da legno di antico indigenato**

Impianto con specie non autoctona di antica introduzione per particolari produzioni (es. noce da legno), escluse le specie a rapido accrescimento.

◆ **Impianto di specie autoctone micorizzate**

Impianto realizzato con specie autoctone adatte ad essere micorizzate con specie di tartufo autoctono, specie contenute nella tabella delle latifoglie autoctone, indicate nella tabella 1 dell'allegato 4 alla DGR 631/09.

◆ **Impianto di latifoglie autoctone**

Impianto realizzato con angiosperme a foglia caduca, semi persistente o persistente sempreverde con areale di diffusione comprendente il territorio regionale, specie elencate nella tabella delle latifoglie autoctone, indicate nella tabella 1 dell'allegato 4 alla DGR 631/09.

◆ **Impianto di boschi misti di latifoglie autoctone**

Impianto con sesto funzionale alla costituzione di un bosco misto naturaliforme realizzato con almeno quattro angiosperme arboree a foglia caduca, semi persistente o persistente sempreverde ed una o più specie legnose arbustive sino ad un massimo del 10% del numero delle essenze impiegate, con areale di diffusione comprendente il territorio regionale. Sono escluse le specie a rapido accrescimento.

◆ **Specie a rapido accrescimento**

Le specie a rapido accrescimento sono quelle il cui turno di utilizzazione, inteso come intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa particella forestale, è inferiore o pari a 15 anni.

◆ **Superficie effettivamente imboschita**

La superficie sede dell'impianto, compresi gli interspazi e una fascia di servizio per la manutenzione di larghezza massima compresa tra 3,0 – 3,5 metri. La misurazione della fascia è dalla base esterna dei fusti.

◆ **Stagione silvana**

Il periodo definito dalle prescrizioni di massima e polizia forestale, in funzione dell'altitudine e della tipologia di intervento, in cui è consentita l'attività selvicolturale. Per i tagli di utilizzazione/rinnovazione finale la stagione silvana corrisponde, prevalentemente, con il periodo di stasi vegetativa (autunno – inizio primavera)

◆ **Viabilità di servizio forestale**

L'insieme della viabilità funzionale all'accesso e all'esecuzione dei lavori forestali. La classificazione della viabilità forestale è riportata nella Metodologia unica regionale per la redazione dei Piani di gestione del patrimonio agricolo e forestale (D.G.R. n. 988/1996), ed è la seguente:

▪ **Camionabili principali**

Strade transitabili con autotreni o autoarticolati, larghezza minima della carreggiata 4 m, pendenza massima 15%.

▪ **Camionabili secondarie**

Strade transitabili con autocarri, larghezza minima della carreggiata 3 m, pendenza massima 20%.

▪ **Strade e piste forestali**

Strade e piste transitabili da trattore con rimorchio, da fuoristrada e da autoveicoli leggeri, larghezza minima della carreggiata 2,5 m, pendenza massima 20 - 25%.

▪ **Viabilità di servizio forestale di ordine inferiore:**

Piste forestali di carreggiata inferiore e pendenza anche superiore a quelle descritte al punto precedente, piste di strascico, brevi imbocchi finalizzati al carico del legname, mulattiere e sentieri.

◆ **Zone a medio od alto rischio di incendio boschivo**

Con riferimento ai Tipi forestali regionali, ai sensi della DGR n. 662 del 20/05/2008, sono a:

▪ **alto rischio di incendio:**

- leccete, querceti di roverella, orno-ostrieti, robinieti-ailanteti, rimboschimenti, arbusteti;
- i suoli e i soprassuoli potenzialmente forestali, così come sopra definiti e previsti dalla DGR n. 662/2008.

▪ **medio rischio di incendio**

- cerrete, castagneti, faggete, latifoglie diverse o miste, tipi forestali riparali.

◆ **Comprensorio irriguo**

Il Comprensorio irriguo è l'unità territoriale fisico-amministrativa servita tutta o in parte da un sistema di opere irrigue, gestito da un Ente. Ciascun Comprensorio è a sua volta suddiviso in Distretti irrigui.

◆ **Distretto irriguo**

Il Distretto irriguo è suddiviso sullo sviluppo delle rete di distribuzione, ossia il Distretto comprende un'area alimentata da un proprio ripartitore, oppure la delimitazione distrettuale ha base contributiva (specifiche modalità di contribuzione nel Distretto in funzione delle colture praticate, dei metodi di erogazione, ecc.).

◆ **Schema irriguo**

Per schema irriguo si intende l'insieme di opere idrauliche mediante le quali si realizza il collegamento tra i corpi idrici naturali o artificiali (le fonti di approvvigionamento) e gli utilizzatori finali delle risorse idriche per uso agricolo. Generalmente, le opere idrauliche con funzione irrigua costituiscono schemi separati e a se stanti rispetto a quelli per gli altri usi della risorsa anche se in taluni casi possono presentare importanti connessioni intersettoriali, in genere a livello di fonte, e anche a livello di rete di adduzione. Lo schema irriguo, che generalmente serve e definisce un Comprensorio irriguo, si articola in:

- una o più fonti di approvvigionamento;
- una rete di adduzione primaria dall'opera di presa alla prima ripartizione importante;
- una rete secondaria (dopo la prima ripartizione della primaria);
- una rete di distribuzione a servizio dei Distretti.

Tipicamente, gli schemi possono definirsi come struttura: "a grappolo", cioè caratterizzati da una adduzione, che serve uno o più Distretti, da cui parte, direttamente, la rete di distribuzione (ad esempio, un unico lungo canale); "a polmone", cioè caratterizzati da una prima adduzione che poi si ramifica in tratti importanti di rete secondaria, a servizio di più Comprensori/Distretti. Va specificato che la distinzione tra adduzione primaria e secondaria nell'ambito della rete principale è funzionale alla descrizione degli schemi e al loro sviluppo territoriale. In pratica, la rete secondaria rappresenta un vettore principale di acqua (quindi "adduce l'acqua") a servizio di più aree o Distretti irrigui, quindi caratterizza uno schema più complesso da un punto di vista sia strutturale sia gestionale rispetto a un più semplice schema adduzione-distribuzione a servizio di un unico Distretto irriguo.

◆ **Rete irrigua**

Per rete principale si intende la rete di adduzione e la rete secondaria. Per fonte di approvvigionamento irriguo si intende l'opera di presa sul corpo idrico naturale o artificiale da cui si origina lo schema irriguo. Essa può essere costituita da un'opera di presa da sorgente, da un lago naturale o artificiale, da un corso d'acqua, da falda, ecc., ma anche da un depuratore di acque reflue o da una presa da una infrastruttura intersettoriale che adduce acqua a servizio di più tipi di utenza (potabile, agricola e industriale). La rete irrigua è strutturata in nodi e tronchi.

I nodi rappresentano un punto di discontinuità della rete di natura idraulica, ad esempio un cambiamento delle caratteristiche geometriche, quali diametro/sezione, un cambiamento di tipologia di materiale o un'opera d'arte presente lungo la rete (vasche, impianti di sollevamento, ecc.).

I tronchi rappresentano i tratti (canali e condotte) di cui si compone la rete irrigua e sono delimitati dai punti di discontinuità o dalla presenza di opere d'arte (i tronchi, cioè, sono individuati con un nodo di inizio e un nodo di fine).

Rispetto alla posizione sulla rete i nodi si distinguono in:

- Nodo alla fonte: è il primo nodo della rete, ubicato presso la fonte e corrispondente al nodo di inizio del primo tronco di adduzione dalla fonte.
- Nodo tra due tronchi: è intermedio e può corrispondere alle diverse tipologie di nodo, a esclusione delle opere di presa e del "nodo virtuale";
- Nodo alla distribuzione: è l'ultimo nodo della rete.

◆ **Causa di forza maggiore**

Sono considerate causa di forza maggiore:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;

◆ **Superficie normalizzata (SN)**

Il valore della superficie normalizzata è utilizzato per equiparare tutte le superfici agricole utilizzate in termini di dimensione economica in relazione all'unità di misura della superficie stessa (Ha). Nell'ambito del PSR Marche 2007-2013 i valori di superficie normalizzata sono riportati nella tabella seguente.

Coltura	Coeff. SN	Coltura	Coeff. SN
Frumento tenero	1	Frumento duro	1,3
Altri cereali autunno vernini	1	Mais	1,4
Orticole in pieno campo	13	Patate	5,9
Frutteti	10,1	Piante aromatiche	7,2
1 Bovino di oltre 12 mesi (*)	1,1	Vigneti	4,8
1 Suino da ingrasso (*)	0,3	1 Ovicaprino (*)	0,2

(*) I valori di superficie normalizzata sono riferiti a ciascun capo allevato in azienda per un anno. Il numero dei capi aziendali, ai fini del calcolo dei parametri di accesso alle filiere locali, è verificato dalla consistenza media del registro di stalla aziendale.

3.2 Ammissibilità delle spese

3.2.1 La data di ammissibilità delle spese

Al fine di salvaguardare l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatta salva la spesa propedeutica alla presentazione della domanda stessa.

Per spesa propedeutica si intende esclusivamente:

- progettazione degli interventi proposti;

Nel caso di domande presentate nell'ambito di accordi di filiera, fatte salve specifiche indicazioni successivamente riportate nel presente documento, la domanda presa in considerazione ai fini della data di

ammissibilità delle spese è quella di presentazione del progetto integrato di filiera che contiene anche le singole domande di aiuto ad esso collegate.

In questo caso, inoltre, non sono considerate ammissibili né le spese sostenute dal soggetto promotore e dagli altri partecipanti al progetto di filiera per la presentazione della manifestazione d'interesse, né le spese sostenute per la predisposizione del progetto integrato di filiera.

Per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, la dimostrazione che gli acquisti sono stati effettuati dopo l'inoltro dell'istanza sarà fornita dalla data riportata sui relativi documenti di trasporto (D.D.T) o fattura accompagnatoria. Sono comunque esclusi totalmente dal finanziamento gli investimenti i cui contratti di fornitura e/o i pagamenti di relative caparre o anticipi, siano stati effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di affitto o noleggio, la dimostrazione che le relative attività sono iniziate dopo l'inoltro dell'istanza, sarà fornita dalla data di effettivo utilizzo del bene o servizio.

Per le opere edili soggette a Permesso di costruire la dimostrazione che le stesse sono iniziate successivamente alla presentazione della istanza, farà fede la comunicazione di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente. Nel caso di opere soggette a DIA la data di effettivo inizio dei lavori deve rispettare i termini e le condizioni di cui agli art. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001.

Nel caso di opere per le quali non è richiesto né il permesso a costruire, né la DIA (es. miglioramenti fondiari che prevedono la realizzazione di frutteti, drenaggi, impianti di irrigazione, ecc) la comunicazione dell'inizio dei lavori, ai fini del riconoscimento della validità della spesa, va inoltrata alla Struttura Decentrata successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

Le domande ricevute in assenza di bando o successivamente alla scadenza prevista da un precedente bando sono automaticamente considerate irricevibili e quindi non valide ai fini dell'ammissibilità delle spese sostenute successivamente ad esse.

3.2.2 Le tipologie di spese ammissibili

La fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, sono considerati contributi in natura e debbono sottostare alle limitazioni previste al comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) 1974/06.

Nel caso specifico di spese relative alla retribuzione di dipendenti del beneficiario, impiegati nell'attuazione dei progetti finanziati dal PSR Marche, queste non sono considerate contributi in natura soltanto qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- il beneficiario ha individuato i propri dipendenti, incaricati dello svolgimento delle attività inerenti il progetto finanziato dal PSR;
- i suddetti dipendenti hanno compilato giornalmente un time-sheet per tracciare il tempo dedicato al progetto e le relative attività svolte;
- il pagamento in denaro effettuato dal beneficiario è giustificato da cedolini e mandati/bonifici, relativi allo stipendio dei dipendenti di cui al primo trattino e l'imputazione dei costi avviene sulla base del tempo dedicato al progetto così come risultante dai time-sheet di cui al secondo trattino.

Fatte salve, inoltre, le specifiche limitazioni previste all'interno delle singole misure ed azioni descritte nel presente documento, le spese ammissibili agli aiuti del PSR sono quelle riportate nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010.

3.3 Il Business plan e l'analisi di gestione aziendale

3.3.1 Il business plan

3.3.1.1 Descrizione dell'impresa agricola

Nel business plan viene effettuata una presentazione dell'impresa agricola e del soggetto proponente che contiene: la forma e composizione societaria, l'oggetto sociale, una breve storia dell'azienda, la struttura organizzativa, il suo campo di attività, i risultati conseguiti e le prospettive di sviluppo, il vertice aziendale con l'indicazione dei responsabili della gestione.

Nel caso di insediamento di un giovane la presentazione dell'impresa va sostituita con: la descrizione del suo percorso formativo e professionale, l'eventuale esperienza già svolta in agricoltura, il ruolo, l'indicazione dell'azienda, le motivazioni inerenti l'iniziativa di insediamento.

La descrizione dell'impresa comprende la descrizione dell'azienda agricola riferita all'anno di presentazione della domanda di accesso ai contributi del PSR, specificando: l'ubicazione, l'ordinamento produttivo, le caratteristiche fisiche prevalenti, le fonti di approvvigionamento idrico e altri impianti fissi. Devono essere inoltre indicati i terreni in conduzione distinti per titolo di possesso, superficie svantaggiata, superficie irrigua, la consistenza macchine e le attrezzature, la consistenza dei fabbricati rurali e la loro destinazione, l'organizzazione del lavoro

Relativamente ai dati di tipo economico finanziario riferiti alla situazione ante investimento nel business plan dovrà essere indicato il valore del fatturato realizzato dall'azienda nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda con l'indicazione dei dati fiscali corrispettivi desunti alla dichiarazione IVA o IRAP. Verrà inoltre quantificata la Produzione Lorda vendibile e le Unità Lavorative aziendali dell'azienda dell'anno in cui viene presentata la domanda. La PLV ante investimento fa riferimento al piano colturale in atto che deve essere conforme con quello desumibile dal SIAN, con l'aggiunta dei premi PAC e di eventuali colture, allevamenti e attività connesse. Per la determinazione della PLV totale per ciascun prodotto/servizio dovranno essere indicati: superficie investita, capi allevati, servizi realizzati, resa unitaria standard stimata, prezzo di vendita stimato che deve essere uguale a quello realizzato nel corso del anno solare precedente alla presentazione della domanda se il prodotto/servizio è già realizzato in azienda o al prezzo standard.

3.3.1.2 Descrizione del piano di sviluppo e dell'iniziativa proposta

Nel business plan devono essere riportate le caratteristiche salienti dell'iniziativa imprenditoriale proposta con particolare riferimento agli obiettivi generali e specifici del piano di sviluppo rurale.

Il piano di sviluppo aziendale deve inoltre essere giustificato in relazione agli sbocchi di mercato ed alla relativa concorrenza attraverso:

- l'identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni, eventuale interscambio con l'estero);
- la struttura e le caratteristiche del sistema competitivo (struttura dell'offerta per caratteristiche di produttori, tipologie produttive e canali distributivi),
- nel caso di un piano che preveda la realizzazione di investimenti connessi all'attività agrituristica, l'organizzazione turistica dell'area in cui insiste l'azienda e sue potenzialità; impatto dell'intervento, in termini occupazionali ed economici per l'azienda e per le altre attività produttive dell'area in cui questa insiste; tipologia e limiti dell'attività che si intende realizzare; eventuale gestione coordinata e raccordata con altre aziende agrituristiche della zona e tramite il quale sia possibile valutare la validità del progetto, la convenienza economica e la fattibilità dell'investimento rispetto alla struttura economico-finanziaria aziendale, anche in termini di sostenibilità economica e finanziaria nel tempo.

Nel piano degli investimenti dovranno essere descritti per ciascun investimento proposto gli obiettivi riferiti al miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola da ricondursi :

- alla introduzione di nuove tecnologie;

- alla introduzione di innovazione di processo;
- all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- al miglioramento del benessere degli animali;
- al miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;
- all'introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità;
- alla riconversione produttiva rivolta al mercato;
- all'introduzione in azienda di delle fasi di trasformazione e commercializzazione e/o vendita;
- alla implementazione di attività complementari all'agricoltura in imprese già esistenti, alla qualificazione offerta turistica per agriturismi già esistenti.

Nel piano degli investimenti dovranno essere indicati e stimati gli obiettivi di sviluppo da verificare per i piani di sviluppo proposti da giovani agricoltori al primo insediamento e il fabbisogno di formazione e consulenza richiesti.

Per ciascuna investimento/ iniziativa dovrà essere indicata la misura del PSR a cui il richiedente intende accedere e dovranno essere descritte le tappe fondamentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi e loro temporizzazione annuale.

Il business plan dovrà inoltre indicare il piano della copertura finanziaria degli investimenti proposti. Esso deve pertanto contenere un'analisi, su un arco pluriennale, dei costi dell'investimento e dei costi generati dall'attività che si avvia con l'investimento, una previsione dei ricavi generati da questa attività stimando il potenziale mercato del prodotto/servizio che si andrà a realizzare e una indicazione delle fonti di finanziamento che si intende impiegare.

Ciò permette di individuare il punto di pareggio cioè il momento temporale a partire dal quale l'attività genera un beneficio netto per l'imprenditore. A questo fine deve essere data indicazione del piano della copertura finanziaria che tenga conto dei fabbisogni e delle relative coperture nel corso del periodo di riferimento del piano di sviluppo aziendale.

L'analisi della fattibilità dell'investimento viene fatta in relazione alla struttura economico-finanziaria dell'azienda per valutare se questa effettuando l'investimento mantiene un equilibrio finanziario

3.3.1.3 Proiezioni economico finanziarie

La valutazione economico finanziaria ha lo scopo di valutare la fattibilità e la convenienza economica degli investimenti inclusi nel piano di in termini di sostenibilità degli investimenti che si intende soddisfatta quando la rata annuale di reintegrazione (calcolata dividendo il costo dell'investimento richiesto, rispettivamente per 30 o per 10 a seconda che si tratti di fabbricati e opere fisse o di macchinari e attrezzature mobili) sia inferiore al 40 % della Produzione Lorda Vendibile (P.L.V.) aziendale post investimento prevista nel business plan incrementata dei premi e contributi PAC primo pilastro.

Nel business plan dovrà essere stimata la PLV post investimento che fa riferimento all'anno in cui il richiedente presume che l'investimento sia a regime (max 5 anni).

La situazione aziendale post investimento (piano colturale, allevamenti, attività connesse) è la stessa situazione aziendale riscontrabile al momento della presentazione della domanda e indicata nel business plan incrementata da quanto determinato dagli investimenti per i quali è richiesto il finanziamento ai sensi del presente bando.

Per la stima delle produzioni unitarie post investimento andranno utilizzate le rese standard mentre per la stima dei prezzi di vendita dei prodotti/servizi aziendali post investimento andranno utilizzati:

- a) quelli di vendita effettivamente realizzati all'anno solare precedente alla presentazione della domanda, se il prodotto/servizio è già realizzato in azienda;
- b) quelli standard riportati nel SIAR qualora:

- il prodotto/servizio sia di nuova introduzione;
- il richiedente sia un giovane che si insedia per la prima volta;
- il richiedente sia una azienda di nuova costituzione cioè una azienda che non ha maturato un esercizio contabile completo nell'arco di un anno solare precedente la presentazione della domanda;
- nell'ipotesi a qualora il prezzo effettivamente realizzato dall'agricoltore sia inferiore a quello standard.

Nell'ipotesi a) i prezzi di vendita indicati saranno comunque confrontati con i prezzi standard: eventuali scostamenti superiori al 20% dovranno essere motivati e potranno essere posti a verifica.

Qualora per il prodotto/attività non siano disponibili i valori standard, il richiedente potrà utilizzare valori desunti da fonti ufficiali o da pubblicazioni, con l'indicazione della fonte di riferimento.

Il Business Plan va compilato sulla base del modello di cui all'allegato 1 delle presenti disposizioni attuative (informatizzato su SIAR) per le misure individuali 121 e 311.

Per la misura 112 il modello da utilizzare è invece quello di cui all'allegato 2 alla DGR 1041/08, anch'esso informatizzato su SIAR.

4. Gli interventi disaggregati

4.1 Misura 1.2.3. – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Gli interventi della presente misura sono finalizzati a migliorare la competitività delle imprese del settore forestale ed agroalimentare regionale garantendo nel contempo un beneficio per le aziende agricole regionali, nonché salvaguardando in massima misura sia l'ambiente che la sicurezza dei luoghi di lavoro favorendo, in particolare, lo sviluppo di nuovi prodotti e l'introduzione di tecnologie innovative.

La misura si distingue in due sottomisure:

- Sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli;
- Sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali.

4.1.1 Azione 1) – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

La sottomisura a) misura prevede la concessione di aiuti in conto capitale, destinati alla realizzazione di investimenti strutturali, finalizzati all'aumento del valore aggiunto di prodotti agricoli primari, con particolare attenzione alla ricaduta sui produttori agricoli di base, nell'ambito dei seguenti obiettivi specifici:

- valorizzare le produzioni di qualità certificate, favorendo il legame delle produzioni con il territorio, le tradizioni, le tipicità locali;
- migliorare l'efficienza produttiva attraverso la riduzione dei costi di produzione compreso il risparmio energetico ed idrico;
- aumentare il reddito delle imprese agroalimentari con ricaduta sulle aziende agricole, attraverso l'acquisizione di nuove quote di valore aggiunto con azioni di aggregazione di filiera;
- migliorare il rendimento economico delle imprese agroalimentari con l'introduzione di nuove tecnologie e/o di innovazioni di prodotto e di processo;
- promuovere il raggiungimento di migliori prestazioni dal punto di vista dell'ambiente, nonché della sicurezza sul lavoro e dell'igiene e benessere degli animali.

4.1.1.1 Beneficiari richiedenti

Le tipologie di beneficiari ammissibili sono:

1. micro, piccole e medie imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
2. imprese diverse da quelle di cui al trattino precedente, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro;

Le imprese debbono:

- ❖ svolgere l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, sia come materia prima che come prodotto ottenuto dalla trasformazione, esclusi i prodotti della pesca;
- ❖ sostenere l'onere finanziario delle iniziative ed essere titolari di una posizione debitamente validata (fascicolo aziendale) presso Agea;
- ❖ essere in possesso delle strutture su cui intendono realizzare gli interventi oggetto della domanda di aiuto, potendo far valere un titolo di proprietà di usufrutto o di affitto, in quest'ultimo caso per un periodo di tempo non inferiore al vincolo a cui il bene oggetto di finanziamento sarà assoggettato.

4.1.1.2 Condizioni di esclusione relative ai richiedenti:

Il sostegno non può essere concesso a:

- A. imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette. Imprese che non dimostrino di lavorare materie prime di provenienza extra - aziendale per almeno il 70% del totale delle materie prime lavorate;
- B. imprese che occupano più di 750 persone e il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro;
- C. imprese che non rispettano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali nonché di sicurezza sul lavoro;
- D. domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili, che saranno considerate irricevibili. Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale. A tale proposito l'A. d. G. curerà la predisposizione di apposita banca dati con i nominativi dei soggetti inaffidabili. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

4.1.1.3 Tipologie di intervento

Sono ammissibili all'aiuto, per la trasformazione e/o la commercializzazione, nonché per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, i seguenti investimenti materiali, salvo specifiche limitazioni di cui al paragrafo 6.2.1.8.:

3.a) immobili:

1. realizzazione di fabbricati le cui caratteristiche e dimensioni risultino coerenti ed adeguate alle effettive necessità di trasformazione e commercializzazione espresse dal progetto approvato;
2. ricostruzione di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
3. recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
4. lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
5. lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
6. ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive oggetto di intervento;
7. costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
8. costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;

- investimenti destinati alla realizzazione o adeguamento di punti vendita all'interno degli impianti di trasformazione.

3.b) dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

- acquisto di macchinari, attrezzature ed impianti strettamente necessari alla realizzazione dell'investimento di trasformazione e commercializzazione, che non sostituiscono dotazioni aziendali già esistenti, compreso il software di gestione per gli impianti e per i personal computer aziendali;
- sostituzione di macchinari con altre tipologie in grado di aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di trasformazione e commercializzazione cui l'investimento è funzionale;
- acquisto di macchine o attrezzature di recente introduzione in sostituzione di altre di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore);
- sostituzione di macchine e/o di attrezzature con altre in grado di realizzare produzioni sostanzialmente diverse delle precedenti e consistenti in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- sostituzione di macchine e/o di attrezzature finalizzata alla realizzazione di sostanziali modifiche delle tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono compresi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%;
- investimenti destinati alla realizzazione o adeguamento di punti vendita all'interno degli impianti di trasformazione, compreso il software di gestione per gli impianti;
- investimenti che comportino il risparmio energetico, la protezione dell'ambiente e la sicurezza del lavoro, come meglio dettagliato ai successivi punti, e che concorrono al **miglioramento del rendimento globale** dell'impresa, come meglio specificato al successivo capitolo "condizioni di ammissibilità":

3.b.1) impianti tecnologici per la produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili

Al fine di garantire le condizioni dell'esclusivo utilizzo all'interno dell'impresa delle energie prodotte derivanti da fonti rinnovabili, è necessario che gli impianti di produzione di energie siano dimensionati all'effettivo fabbisogno aziendale calcolato sulla base dei consumi elettrici e termici del triennio precedente. Nel caso di nuove imprese tali fabbisogni dovranno essere desunti dallo specifico progetto industriale. Detti dimensionamenti dovranno essere opportunamente indicati nella relazione tecnica.

Gli investimenti realizzati al fine della classificazione in "impianti tecnologici per la produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili" ai sensi del presente documento, devono rispettare la condizione di non superare il limite massimo di potenza complessiva di 0,25 MW elettrici, inoltre:

- Gli impianti di produzione di energia (elettrica e termica) alimentati da biomassa o biogas di origine agricola o forestale devono soddisfare le seguenti prescrizioni tecniche:
 - Oltre il 50% della materia prima utilizzata dall'impianto è rappresentata da sottoprodotti e/o scarti di lavorazione dell'impresa;
 - rendimento termico effettivo non inferiore all'85% rispetto al rendimento nominale certificato da un ente terzo in base al biocombustibile utilizzato;
 - emissioni nei limiti previsti nel D. Lgs.vo 152/2006, Parte V.

2. Per biomassa di origine agricola e forestale si intende quella così definita dal D. Lgs.vo 152/2006, Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4, punti da a) ad e);
3. Per biogas di origine agricola e forestale si intende quello da digestione anaerobica prodotto da:
 - a) effluenti di allevamenti zootecnici;
 - b) biomasse di origine agricola e forestale.
4. Impianti fotovoltaici solo se installati su strutture per le quali si procede alla sostituzione di coperture in amianto e nel limite del 30% dell'investimento totale proposto, con un massimale di spesa, comprensiva di qualsiasi onere, (quindi anche di spese generali e tecniche), di € 1.600,00/Kw installato.

In sede di presentazione della domanda di aiuto, gli investimenti di cui al presente paragrafo devono essere specificamente riportati nella relazione tecnica del progetto giustificando la scelta tecnica adottata.

In sede di domanda di pagamento deve essere riportata nella relazione finale la rispondenza della soluzione realizzata con quanto previsto in domanda.

3.b.2) investimenti finalizzati alla sicurezza sul posto di lavoro.

Gli investimenti realizzati al fine della classificazione in “investimenti finalizzati all’ottenimento di livelli di sicurezza sul posto di lavoro” ai sensi del presente documento, debbono raggiungere requisiti superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria. Tale condizione dovrà essere attestata da apposita certificazione rilasciata da figura professionale abilitata al rilascio di detta documentazione.

In sede di presentazione della domanda di aiuto, dovrà essere allegata una specifica relazione a firma di un tecnico abilitato e competente in materia di sicurezza sul lavoro completa di elaborati grafici di progetto, di specifiche misurazioni degli ambienti ed attrezzature oggetto di aiuto e di indicazioni dei risultati presumibili.

In sede di domanda di pagamento, una dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto nella relazione presentata a completamento della domanda di aiuto con riportate le misurazioni specifiche effettuate con le stesse modalità e negli stessi punti della misurazione precedente

3.b.3) Investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale.

Gli investimenti realizzati al fine della classificazione in “investimenti finalizzati alla tutela ambientale” ai sensi del presente documento, debbono raggiungere requisiti superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria ed in particolare rientrare tra i seguenti investimenti:

- a) la realizzazione di impianti di recupero delle acque reflue di scarico delle lavorazioni ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche favorendo la riduzione dell’impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e assicurando il risparmio del consumo d’acqua. Fatto salvo il rispetto delle vigenti norme sanitarie, tali impianti debbono possedere i requisiti minimi ai sensi del D. Lgs.vo 152/2006 e regolamenti attuativi per quanto riguarda la qualità delle acque reflue recuperate al fine del loro riutilizzo;
- b) la realizzazione di sistemi di captazione, filtraggio ed accumulo di acque meteoriche al fine di utilizzare la risorsa a scopi diversi da quelli potabili. Per tali impianti il dimensionamento minimo della capacità di accumulo delle acque non deve essere inferiore a litri 15.000 per lo stabilimento produttivo oggetto di finanziamento;
- c) Sistemi volti al recupero degli scarti di lavorazione di alcuni prodotti con conseguente trasformazione degli stessi in materia prima da riutilizzare in impianti di cogenerazione, mangimistica, cosmetica, ecc.

Tra gli investimenti di cui al presente capitolo sono comprese oltre alle macchine e attrezzature anche i lavori e le opere necessarie alla realizzazione di condutture, sistemi di accumulo e locali di controllo.

In sede di presentazione della domanda di aiuto, gli investimenti di cui al presente paragrafo devono essere specificamente riportati nella relazione tecnica del progetto giustificando la scelta tecnica adottata.

In sede di domanda di pagamento deve essere riportata nella relazione finale la rispondenza della soluzione realizzata con quanto previsto in domanda.

3.c. spese immateriali

Per progetti i cui costi materiali sopra indicati non superano l'importo di € 500.000,00, sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti immateriali nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui sopra al netto dell'IVA, con le limitazioni specifiche riportate nella tabella seguente:

<i>Spese ammissibili</i>	<i>% massima ammissibile</i>
Spese tecniche progettuali per investimenti fissi	10 %
Spese tecniche progettuali relative a beni strumentali mobili	3 %
Spese per acquisto di brevetti e licenze	10%
Spese per polizze fideiussorie eventualmente necessarie a garantire acconti o SAL	1,5%
TOTALE SPESE GENERALI	10%

Per progetti i cui costi materiali sopra indicati superano l'importo di € 500.000,00 al netto dell'IVA, le spese immateriali sono ammissibili in misura pari al 60% di quanto stabilito nella tabella sopra riportata.

4.1.1.4 Investimenti non ammissibili

Una domanda di aiuto presentata a valere sulla presente misura 1.2.3. a), determina l'automatica esclusione di tipologie di interventi analoghi presenti in una qualsiasi domanda di aiuto a valere sulla medesima misura 1.2.3. ricompresa nella seguente casistica: a) domanda singola; b) domanda compresa in un qualsiasi progetto di filiera.

Sono inoltre esclusi i seguenti investimenti e spese:

1. interventi sovvenzionabili in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui all'allegato 1 del Reg. (CE) 1974/06 così come riportati all'interno nella tabella settoriale di cui al paragrafo 6.2.1.8. del presente documento;
2. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
3. investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti. In particolare, nel caso di fabbricati, impianti ed attrezzature esistenti, è considerato intervento di sostituzione quello che non risponde ad almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - a) non riduce in modo significativo i costi di gestione;
 - b) non apporta consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
 - c) non migliora in modo sostanziale il benessere degli animali o la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli indicati ai precedenti paragrafi 3.b.1., 3.b.2. e 3.b.3.;

4. investimenti relativi alla trasformazione di prodotti non compresi nell'Allegato I al Trattato sia come prodotti in entrata che come prodotti in uscita. Sono inoltre esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

5. interventi finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione di materie prime provenienti da coltivazioni o da allevamenti di organismi geneticamente modificati (OGM);
6. progetti che non offrono adeguate garanzie di immediata esecuzione come definite al paragrafo 6.2.1.7. punto c) del presente documento;
7. investimenti di importo inferiore ai 100.000,00 euro di spesa ammissibile e di importo inferiore a 20.000 euro di spesa ammissibile per investimenti di sola commercializzazione;
8. acquisto di stabili già esistenti e di impianti e macchinari usati e terreni;
9. investimenti per abitazioni di servizio;
10. investimenti per beni immateriali ad eccezione di quanto previsto al punto 3.c. del precedente capitolo;
11. veicoli di qualsiasi tipo;
12. opere di manutenzione ordinaria, riparazione, provvisorie ed opere definite di edilizia libera (DPR 380/2001);
13. macchine ed attrezzature la cui durata tecnica sia inferiore a quella del periodo vincolativo (vincolo di destinazione d'uso) tra cui hardware per ufficio (incluse stampanti, fax, scanner, monitor, ecc.), barriques, bins, pallets, imballaggi e contenitori vari, teli di contenimento di granaglie, teli per coperture in genere ecc.;
14. spese di noleggio ed oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione **oltre che le spese relative a beni che non trovano riscontro nel registro dei cespiti o nel libro inventari della impresa richiedente**. Non sono ammissibili le spese che aumentano i costi dell'opera senza aumentarne il valore, in particolare per i beni forniti dalle imprese esecutrici del progetto che non hanno le capacità di realizzarlo direttamente. Non sono ammissibili oneri relativi a trasporti, montaggi, vitto e alloggio del personale addetto al montaggio se non espressamente citati come voci di spesa nel capitolato di fornitura o preventivo. Sono inoltre esclusi i costi per gli interessi, le ammende, le spese bancarie, gli oneri finanziari su mutui e capitali di rischio, spese per atti notarili necessari alla trascrizione di vincoli ed altre spese legali, qualsiasi spesa derivante da acquisizione di beni mobili, anche a seguito di aste pubbliche;
15. nel caso di investimenti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile nell'azienda, sono esclusi gli investimenti per impianti le cui potenzialità produttive non siano proporzionate al fabbisogno energetico aziendale. In ogni caso, sono esclusi gli impianti la cui capacità produttiva massima supera i 0,25 MW o che non rispettano i restanti vincoli di cui al punto 3.b.1. e tutti gli investimenti riconducibili alla produzione di energia eolica, idraulica, da biomasse, fotovoltaica e geotermica se finanziati con altre forme di aiuto pubblico in conto capitale;
16. spese per impianti ad energie rinnovabili finalizzati a soddisfare i fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo;
17. lavori in economia;
18. spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono ecc.;
19. attrezzature e materiali d'uso corrente, di consumo o normalmente ammortizzabili in un anno;
20. onorari professionali per i quali non sia chiaramente indicato nel documento contabile il riferimento ai lavori, alle opere e agli investimenti ammessi al finanziamento e per i quali l'impresa beneficiaria non sia in grado di giustificare le prestazioni professionali con la produzione di elaborati tecnici, perizie, relazioni, ecc. e che non siano accompagnati dalla copia del versamento della ritenuta d'acconto;
21. spese generali relative agli investimenti immateriali;
22. imposta sul valore aggiunto (IVA), altre imposte, oneri e tasse;
23. spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing);

24. spese relative ad investimenti in strutture, macchinari e attrezzature che sono riconducibili alla fase di produzione di prodotti agricoli o che vengono utilizzate nell'ambito di aziende agricole e non risultano pertanto direttamente connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione);
25. spese che non rispettano le condizioni di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 6.2.1.5.;
26. spese per opere relative alla realizzazione di punti vendita se non inclusi all'interno dell'area del centro di trasformazione;

4.1.1.5 Inizio degli interventi e certificazione della spesa

Al fine di salvaguardare l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatta salva la spesa propedeutica alla presentazione della domanda stessa. Per spesa propedeutica si intende esclusivamente:

- analisi di fattibilità dell'intervento (Business Plan)
- progettazione degli interventi proposti;

Per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, la dimostrazione che gli acquisti sono stati effettuati dopo l'inoltro dell'istanza sarà fornita dalla data riportata sui relativi documenti di trasporto (D.D.T) o fatture accompagnatorie. Sono comunque esclusi totalmente dal finanziamento gli investimenti i cui contratti di fornitura e/o i pagamenti di relative caparre o anticipi, siano stati effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Per le opere edili soggette a titolo autorizzativo, che prevedono la comunicazione di inizio attività al Comune disgiunta dalla comunicazione iniziale, la dimostrazione che le stesse sono iniziate successivamente alla presentazione dell'istanza (rilascio informatico della domanda), è documentata dalla data di comunicazione di inizio lavori inoltrata presso gli uffici del Comune competente. Per le opere edili diverse da quelle di cui sopra, l'inizio dei lavori è documentato dalla data di specifica comunicazione inoltrata direttamente alla Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche competente per territorio.

In fase di inizio lavori è opportuno ribadire la necessità di prevedere da parte del direttore dei lavori la realizzazione di opportuna documentazione fotografica volta a documentare la realizzazione di lavori non più visibili o ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, ecc.). Tale documentazione dovrà essere trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione del saldo.

I beneficiari possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo (collocamento in posizione utile nella graduatoria unica regionale), in tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

In deroga a quanto stabilito nel presente capitolo, per il riconoscimento dell'ammissibilità delle spese a decorrere da una data anteriore alla presentazione della domanda a valere dello specifico bando debbono sussistere le seguenti condizioni:

- a) la domanda di aiuto sia stata presentata a valere su altri bandi PSR o altre linee di finanziamento i cui bandi siano stati predisposti con specifico riferimento alle regole di accesso del PSR. In questi casi sarà riconosciuto il diritto alla retroattività della spesa per tutte le opere ed impianti descritti nel progetto allegato alla medesima domanda. Tale diritto viene riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto presso le Strutture regionali competenti;
- b) le spese risultino ammissibili ai sensi dello specifico bando.

Certificazione della spesa: Tutti i pagamenti, pena la non ammissibilità della spesa, dovranno essere effettuati esclusivamente secondo le modalità stabilite dal manuale delle procedura e dei controlli delle

domande di pagamento del PSR 2007-2013, di cui al DDS 154/AFP del 02/05/2011 e successivi aggiornamenti.

4.1.1.6 Entità degli aiuti

Massimale di investimento globale sovvenzionabile

Per ciascuna impresa beneficiaria valgono le seguenti condizioni:

1. Il massimale di contributo pubblico concedibile per tutto il periodo di programmazione (2007 – 2013), è fissato in 3.000.000,00 di euro/impresa.
2. È stabilito inoltre un massimale di contributo pubblico pari a 600.000 di euro/impresa per uno specifico bando.
3. Il massimale di investimento per progetto proposto per ogni impresa, non può in ogni caso superare il limite posto per la reintegrazione di cui al seguente capitolo 6.2.1.7. punto a.2 “sostenibilità economica”;

Cumulabilità degli aiuti

Gli aiuti di cui allo specifico bando non sono cumulabili con altri benefici pubblici di origine Comunitaria, Statale, Regionale, Locale, erogati a sostegno dei medesimi investimenti.

Intensità massima dell'aiuto

Sono concessi i seguenti aiuti sotto forma di contributi in conto capitale per gli investimenti ritenuti ammissibili:

- a) 40% degli investimenti ammissibili realizzati da parte di micro, piccole e medie imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, aderenti ad Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente o che siano esse stesse Organizzazioni di Produttori;
- b) 30% degli investimenti ammissibili realizzati da parte di altre micro, piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- c) 20% degli investimenti ammissibili realizzati da imprese diverse da quelle dei due trattini precedenti, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, aderenti ad Organizzazioni di Produttori, riconosciute ai sensi della normativa vigente o che siano esse stesse Organizzazioni di Produttori;
- d) 15% degli investimenti ammissibili realizzati dalle restanti imprese, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

Le imprese di trasformazione e commercializzazione sono considerate esse stesse OP nel caso in cui siano partecipate per almeno il 90% del proprio capitale sociale da OP.

Le imprese di trasformazione e commercializzazione sono considerate aderenti alle OP nei seguenti casi:

- Produttori di materia prima soci di OP, ai quali la OP ha delegato la trasformazione e la commercializzazione del prodotto. In questo caso tutti gli investimenti proposti dall'impresa possono beneficiare del tasso massimo di aiuto di cui alle lettere a) e c);
- Imprese di trasformazione e commercializzazione che sono partecipate da OP per almeno il 25% del proprio capitale sociale e che hanno come fornitori una o più OP per oltre il 50% del prodotto totale lavorato. In questo caso tutti gli investimenti proposti dall'impresa possono beneficiare del tasso massimo di aiuto di cui alle lettere a) e c);
- Imprese di trasformazione e commercializzazione che sono partecipate da OP per almeno il 25% del proprio capitale sociale e che hanno come fornitori una o più OP per oltre il 50% del prodotto totale lavorato da una singola linea di lavorazione. In questo caso solo gli investimenti proposti dall'impresa

per tale linea di lavorazione possono beneficiare del tasso massimo di aiuto di cui alle lettere a) e c), mentre gli eventuali restanti investimenti possono beneficiare del tasso ridotto di aiuto di cui alle lettere b) e d). In ogni caso nella medesima domanda di aiuto non possono essere previsti contemporaneamente investimenti che possono beneficiare del tasso massimo di aiuto di cui alle lettere a) e c) ed investimenti che possono beneficiare del tasso ridotto di aiuto di cui alle lettere b) e d).

4.1.1.7 Condizioni di ammissibilità

Le imprese, al **momento della presentazione della domanda**, devono rispettare le seguenti condizioni di accesso:

a) presentare, pena la non ammissibilità della domanda, un **Piano aziendale** per lo sviluppo dell'attività agroindustriale che dimostri la validità del progetto, valutando la convenienza economica e la fattibilità dell'investimento rispetto alla struttura economico-finanziaria aziendale, anche in termini di sostenibilità economica e finanziaria nel tempo. Il Piano di sviluppo dovrà inoltre dimostrare:

1. il miglioramento del **rendimento globale dell'impresa**, che si considera ottenuto qualora l'investimento proposto sottenda al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - introduzione di nuove tecnologie;
 - introduzione di innovazione di processo;
 - incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili come specificato al precedente punto 3.b.1) "Impianti tecnologici per la produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili";
 - miglioramento della sicurezza sul lavoro come specificato al precedente punto 3.b.2) "Investimenti finalizzati alla sicurezza sul posto di lavoro";
 - miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali come specificato al precedente punto 3.b.3) "Investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale";
 - introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità.

Il miglioramento del rendimento globale dell'impresa di cui all'elenco precedente si intende raggiunto quando il costo complessivo degli investimenti è per oltre il 50% riferibile ad uno o più degli obiettivi in esso indicati e deve essere dimostrato nella relazione tecnica del progetto tramite una dettagliata descrizione sul collegamento esistente tra gli investimenti previsti ed almeno uno degli aspetti specifici sopra elencati.

2. Il Piano aziendale deve inoltre dimostrare la **sostenibilità degli investimenti**.

La sostenibilità economica dell'investimento si intende soddisfatta quando la rata annuale di reintegrazione, calcolata dividendo il costo dell'investimento richiesto, rispettivamente per 30 o per 10 a seconda che si tratti di fabbricati e opere fisse o di macchinari e attrezzature mobili, sia inferiore al 15% del fatturato aziendale riferito alla situazione post investimento desumibile da business plan.

Il fatturato pre - investimento riportato nel Piano aziendale, deve rappresentare la situazione dell'azienda desunta dall'ultimo bilancio depositato. Le imprese richiedenti, la cui attività non è inserita tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria, possono essere ammesse solo se in grado di presentare un bilancio redatto da un professionista abilitato in materia che attesti la corrispondenza dei dati contabili con la reale situazione economica e patrimoniale dell'impresa.

Per le imprese di nuova costituzione, intese come quelle che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora un primo bilancio chiuso, non vale la condizione precedente e pertanto il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agroindustriale dovrà riferirsi alla sola situazione post investimento.

b) **Dimostrazione di non inclusione tra le imprese in difficoltà economica**, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per la ristrutturazione ed il salvataggio delle imprese in difficoltà, così come definite nella Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02. Le imprese in difficoltà sono i

soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

La dimostrazione è assolta tramite apposita certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni che attesti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette. La dichiarazione sarà verificata in sede di istruttoria attraverso verifica telematica con accesso a "Telemaco" del portale Infocamere.

- c) **dimostrazione di immediata esecuzione dell'investimento** alla data di presentazione della domanda di aiuto. Per le opere e gli interventi strutturali (opere murarie ed affini), l'impresa richiedente, dovrà produrre, lo specifico titolo autorizzativo (Concessione edilizia, SCIA, DIA, ecc.) rilasciato dai competenti uffici comunali.
- d) **rispetto dei Parametri tecnici.** Il sostegno agli investimenti è concesso ai beneficiari che al momento in cui viene presentata la domanda di aiuto garantiscono le sotto indicate condizioni:
1. dimostrare, nel caso di investimenti destinati alla lavorazione ed all'ottenimento di prodotti di qualità, per i settori indicati al successivo paragrafo 6.2.1.8., il rispetto della condizione che almeno il 70% della materia prima lavorata appartenga alle categorie di prodotti ammissibili per singolo settore ossia: DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT e prodotti contraddistinti dal marchio regionale QM. Le materie prime dovranno provenire da produttori agricoli di base con i quali **dovranno essere stipulati contratti** atti a dimostrare l'effettivo approvvigionamento delle stesse per un periodo di almeno tre anni, a decorrere dalla prima annualità post investimento. I contenuti essenziali di detti contratti sono richiamati nel successivo punto d4 del presente documento;
 2. per tutti gli altri prodotti ammissibili indicati al successivo paragrafo 6.2.1.8., dimostrare che almeno il 70% della materia prima lavorata deriva da produttori agricoli di base, **con contratti di fornitura** i cui contenuti essenziali sono richiamati nel successivo punto d4 del presente documento.
Per materia prima lavorata dagli impianti finanziati si intende normalmente tutta la materia prima lavorata dall'impresa di trasformazione, salvo le specifiche condizioni di seguito indicate.

Le materie prime lavorate si intendono limitate al solo stabilimento oggetto di aiuto, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il progetto oggetto di domanda è dimensionato e finalizzato esclusivamente alla trasformazione e/o condizionamento delle materie prime lavorate in quello stabilimento;
- la ditta richiedente è in grado di dimostrare tramite scritture contabili o altra documentazione fiscale, l'effettiva quantità e valore di materia prima trasformata e/o condizionata nello stabilimento oggetto di intervento rispetto al totale della materia prima lavorata da tutti gli stabilimenti posseduti dalla stessa.

Le materie prime lavorate si intendono limitate ai soli singoli impianti oggetto di aiuto, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- Nel caso di finanziamento di una linea di lavorazione (trasformazione) – in fase istruttoria si stabilirà la capacità lavorativa potenziale sulla base della capacità lavorativa oraria desumibile dalle specifiche tecniche dell'impianto, nonché dal periodo medio annuo di lavorazione del prodotto (stagionalità del prodotto lavorato). La materia prima effettivamente lavorata dalla linea di lavorazione sarà quindi rapportata alla capacità lavorativa potenziale per la verifica del rispetto del parametro del 70% in questione;
- Nel caso di stoccaggio di cereali – in fase istruttoria si terrà conto dei nuovi volumi realizzati e delle capacità di stoccaggio degli stessi senza considerare i potenziali cicli di riempimento annuale. La materia prima effettivamente stoccata dalla linea di lavorazione sarà quindi rapportata alla capacità di stoccaggio di cui sopra per la verifica del rispetto del parametro del 70% in questione;

- Nel caso di stoccaggio per maturazione di prodotti – in fase istruttoria si stabilirà la capacità lavorativa potenziale dell'impianto sulla base della capacità di stoccaggio per la maturazione e tenendo conto dei cicli annuali effettuati per lo specifico tipo di condizionamento del prodotto. La materia prima effettivamente lavorata dalla linea di lavorazione sarà quindi rapportata alla capacità lavorativa potenziale per la verifica del rispetto del parametro del 70% in questione;

I contratti di cui ai punti d1 e d2 precedenti, in fase di verifica finale dovranno essere esibiti in originale (di cui l'Ufficio acquisisce copia), datati e sottoscritti ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, con produttori agricoli di base. Come già specificato, i contratti devono dimostrare l'effettivo approvvigionamento delle materie prime per un periodo di almeno tre anni, a decorrere dalla prima annualità post investimento il cui termine di riferimento corrisponde alla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo finale.

Poiché la normativa comunitaria non considera tra le attività di trasformazione e commercializzazione ammissibili all'aiuto, la lavorazione dei prodotti agroalimentari per conto terzi, le condizioni di ammissibilità di cui al presente punto non potranno essere dimostrate con tali attività. Pertanto, come già chiarito nella DGR 912 del 17/06/2013, la ditta richiedente dovrà dichiarare che nella situazione post investimento il fatturato derivante dall'attività "servizi conto terzi" non sarà prevalente (< 50%) rispetto al fatturato totale aziendale. Tale condizione sarà verificata ex-post in base al fatturato effettivo dell'impresa nel periodo di vincolo triennale di fornitura di materie prime.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato in domanda, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le condizioni di ammissibilità di cui ai punti d1 e d2 precedenti saranno considerate rispettate purché il richiedente, in sede di presentazione della domanda, assuma a suo carico l'obbligo di dimostrare tali legami al momento dell'entrata in funzione dei nuovi impianti, producendo detti contratti, per la prima annualità post-investimento, contestualmente alla presentazione della richiesta di saldo finale.

La mancata produzione, nei termini previsti, di tali contratti, o la fornitura di contratti per i quali non è chiaramente dimostrato l'effettivo approvvigionamento delle materie di cui sopra, comporta l'esclusione dall'aiuto ed il recupero del contributo eventualmente erogato;

3. Per le società cooperative, consorzi di produttori agricoli, O. P., la dimostrazione delle condizioni di cui ai due punti precedenti si intende assolta qualora, da statuto o da regolamento interno, esista l'obbligo per i soci a conferire materie prime che permettano l'ottenimento di prodotti con le caratteristiche suddette (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, prodotti contraddistinti dal marchio regionale QM e STG, per i settori che le prevedono, o di materia prima per tutti gli altri prodotti ammissibili, per almeno il 70% del prodotto complessivamente lavorato.
4. **Contenuti essenziali del contratto tipo.** Il contratto di fornitura consiste nell'impegno ad acquistare i prodotti agricoli, necessari all'attività di trasformazione e/o commercializzazione dell'impianto oggetto di aiuto, direttamente da produttori agricoli di base. Deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - termini di decorrenza e mantenimento del vincolo;
 - tipologia e quantità dei prodotti agricoli acquistati;
 - modalità di definizione dei prezzi con indicata la quantificazione dei benefici economici per il produttore di base oggettivamente riscontrabili dai singoli mercati di riferimento dei prodotti oggetto di trasformazione, o da accordi interprofessionali e/o di filiera.
5. **Procedura di verifica legame con la produzione primaria.** In fase di presentazione della domanda di adesione la ditta si impegna a dimostrare, con idonea documentazione e per ciascuno dei 3 anni di vincolo previsti, l'applicazione dei contratti di fornitura. L'applicazione dei contratti di fornitura decorre dall'annualità successiva a quella della liquidazione del saldo finale e a partire da tale annualità, gli stessi impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 3 anni. La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base

e la dimostrazione eventuale della lavorazione di almeno il 70% di prodotto, è a carico della ditta beneficiaria che al termine di ciascuno dei 3 anni di vincolo previsti, deve predisporre:

- a) in caso di Cooperative agricole, Consorzi e Organizzazioni di Produttori:
- statuto o regolamento con vincolo di conferimento per almeno il 70% della produzione dei soci ovvero contratto di consorzio con vincolo di conferimento per almeno il 70% della propria produzione da parte dei consorziati;
 - idonea documentazione attestante la quantità totale di prodotti agricoli trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di aiuto e la quantità di prodotti agricoli conferiti dai soci;
 - nel caso di acquisto di prodotti agricoli, idonea documentazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto agricolo trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore agricolo di base;
- b) in caso di altre imprese:
- documentazione contabile attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente all'acquisto di materie prime provenienti da produttori agricoli di base per almeno il 70% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento;
 - analoga documentazione contabile attestante il rispetto dell'obbligo di lavorazione per almeno il 70% di prodotto per i settori indicati al successivo paragrafo 6.2.1.8.;
 - idonea documentazione d'accompagnamento alle suddetta documentazione contabile consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto agricolo trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore agricolo di base. Le tabelle devono contenere per i settori che le prevedono, le indicazioni relative al possesso, da parte dei prodotti, del requisito di qualità.

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 3 anni successivi, a predisporre la suddetta documentazione. Per le domande estratte a controllo, da parte della Struttura Regionale preposta alla esecuzione dei controlli ex post, verrà richiesta la documentazione sopra specificata ai fini della verifica della effettiva applicazione dei contratti di fornitura. I contratti di fornitura possono essere sottoscritti anche da produttori di base diversi da quelli iniziali, che sostituiscono i primi nella fornitura di materie prime.

4.1.1.8 Ammissibilità: limiti e divieti dei settori specifici

Nella tabella seguente che segue sono riportati per ciascun settore i prodotti ammissibili, gli investimenti prioritari e le esclusioni e/o limitazioni specifiche.

SETTORI	INVESTIMENTI AMMISSIBILI E PRIORITA' SETTORIALE	ESCLUSIONI E LIMITAZIONI SPECIFICHE
Settore olivicolo	<ul style="list-style-type: none"> ❖ prodotti ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> • tutti gli interventi per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della categoria "olio extra-vergine"; 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna

	<ul style="list-style-type: none"> • prodotti derivati dalla lavorazione delle olive (es. pasta di olive, olive in salamoia, olive ripiene); <p>❖ priorità settoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi volti all’ottenimento ed allo stoccaggio di oli monovarietali che comprendano anche la loro tracciabilità; • progetti che prevederanno interventi volti all’accorpamento di più realtà produttive locali; • interventi finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale, specie riguardo al recupero e lo smaltimento dei sottoprodotti ed il corretto utilizzo della risorsa idrica. 	
Settore carni bovine	<p>❖ prodotti ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti DOP e IGP regionali; • prodotti contraddistinti dal marchio regionale “QM”; <p>❖ priorità settoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie; • investimenti finalizzati a ridurre l’impatto ambientale anche attraverso l’adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti; • investimenti per la fase di macellazione e commercializzazione finalizzati al miglioramento delle fasi della logistica; • investimenti finalizzati all’adesione a sistemi di certificazione della qualità comprese le produzioni biologiche; 	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti in impianti di macellazione che comportino un aumento di capacità produttiva; • Investimenti per surgelazione e/o stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti non funzionali al normale ciclo produttivo
Settore carni suine	<p>❖ prodotti ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti DOP e IGP regionali; • prodotti contraddistinti dal marchio regionale “QM”; • altri prodotti realizzati nell’ambito delle Organizzazioni di Prodotto (OP). <p>❖ priorità settoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie; • investimenti finalizzati a ridurre l’impatto ambientale anche attraverso l’adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti; • investimenti per la fase di macellazione e commercializzazione finalizzati al miglioramento delle fasi della logistica; • investimenti finalizzati all’adesione a sistemi di 	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti in impianti di macellazione che comportino un aumento di capacità produttiva; • Investimenti per surgelazione e/o stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti non funzionali al normale ciclo produttivo;

	certificazione della qualità;	
Settore avicolo (carne e uova)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ prodotti ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> • prodotti DOP e IGP regionali; • prodotti contraddistinti dal marchio regionale “QM”; ❖ priorità settoriali: <ul style="list-style-type: none"> • investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie; • investimenti finalizzati a ridurre l’impatto ambientale anche attraverso l’adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti; • per le carni, investimenti finalizzati all’ottenimento di prodotti finiti a maggiore contenuto di servizi (prodotti di quarta e quinta gamma); • investimenti finalizzati all’adesione ai sistemi di tracciabilità e di etichettatura volontaria delle produzioni; 	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti in impianti di macellazione che comportino un aumento di capacità produttiva; • Investimenti per surgelazione e/o stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti non funzionali al normale ciclo produttivo.
Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	<ul style="list-style-type: none"> ❖ prodotti ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> • Prodotti DOP e IGP regionali; • prodotti contraddistinti dal marchio regionale “QM”; • altri prodotti realizzati nell’ambito delle Organizzazioni di Prodotto (OP). ❖ priorità settoriali: <ul style="list-style-type: none"> • investimenti finalizzati a valorizzare i prodotti derivati con particolare riferimento all’utilizzo dei sottoprodotti; • investimenti finalizzati ad una gestione dei sottoprodotti compatibile con il rispetto dell’ambiente e la convenienza economica; • incentivare il recepimento di innovazioni di prodotto e di processo per adeguare il prodotto alle esigenze del mercato in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale; 	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti proposti da imprese che siano prime acquirenti nei confronti dei produttori di base non in regola col versamento del prelievo supplementare e/o riferiti ad una capacità produttiva non coperta dai quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori di base dispongono; • non sono ammessi investimenti per prodotti di imitazione;
Settore delle carni ovi-caprine	<ul style="list-style-type: none"> ❖ prodotti ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> • prodotti DOP e IGP regionali; • prodotti contraddistinti dal marchio regionale “QM”; ❖ priorità settoriali: <ul style="list-style-type: none"> • investimenti per minimizzare l’impatto ambientale e per migliorare il benessere degli animali; • incentivare il recepimento di innovazioni di prodotto e di processo per adeguare il prodotto alle esigenze del mercato in termini di qualità, sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna

	e sostenibilità ambientale;	
Settore ortofrutticolo	<ul style="list-style-type: none"> ❖ prodotti ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> • prodotti DOP e IGP regionali; • prodotti contraddistinti dal marchio regionale “QM”; • altri prodotti realizzati nell’ambito di Organizzazioni di Produttori (O.P.); ❖ priorità settoriali: <ul style="list-style-type: none"> • interventi volti alla dotazione o al potenziamento delle produzioni di III e IV Gamma; • investimenti volti alla razionalizzazione e/o il potenziamento dell’attività logistica; • interventi finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale, specie riguardo al recupero e lo smaltimento dei sottoprodotti ed il corretto utilizzo della risorsa idrica; 	<ul style="list-style-type: none"> • Per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione aderenti alle O.P. con sede nelle Marche o fuori regione e/o che svolgono esse stesse ruolo di O.P., per investimenti che abbiano un costo totale inferiore a 450.000 euro per ciascuna domanda di finanziamento.
Settore sementiero	<ul style="list-style-type: none"> ❖ prodotti ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> • tutti i prodotti sementieri non OGM; ❖ priorità settoriali: <ul style="list-style-type: none"> • investimenti finalizzati all’adesione a sistemi di certificazione della qualità; 	<ul style="list-style-type: none"> • nessuna
Settore florovivaistico	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Prodotti ammissibili <ul style="list-style-type: none"> • tutti i prodotti per gli investimenti relativi a piattaforme logistiche e di commercializzazione; ❖ priorità settoriali: <ul style="list-style-type: none"> • investimenti volti alla razionalizzazione e/o il potenziamento dell’attività logistica; 	<ul style="list-style-type: none"> • nessuna
Settore cerealicolo	<ul style="list-style-type: none"> ❖ – prodotti ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> • prodotti contraddistinti dal marchio regionale “QM”; • altri prodotti realizzati nell’ambito di Organizzazioni di Produttori (O.P.); ❖ priorità settoriali: <ul style="list-style-type: none"> • investimenti finalizzati alla trasformazione delle materie prime diversa dal semplice stoccaggio, (decorticazione, molitura, tostatura, maltatura, ecc.); • investimenti in innovazioni di processo, finalizzate, al miglioramento della salubrità della qualità del prodotto ed alla riduzione dell’impatto ambientale; • interventi finalizzati all’introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità; 	<ul style="list-style-type: none"> • è vietata la realizzazione di nuovi impianti di stoccaggio a livello aziendale (*), con deroga per gli impianti di stoccaggio di cereali biologici, realizzati in stretta connessione con impianti di trasformazione di materie prime (decorticazione, molitura, tostatura, maltatura)

(*)Nuovi impianti aziendali nel settore dei cereali convenzionali sono ammessi nel caso in cui vi sia la dismissione di impianti di pari o superiore capacità di stoccaggio di cereali all'interno della medesima azienda, assimilando tale nuova costruzione ad una ristrutturazione con delocalizzazione degli impianti. La capacità di stoccaggio aziendale è comunque valutata solo in relazione alle strutture di stoccaggio in proprietà, alla data della presentazione domanda di aiuto

4.1.1.9 Criteri di priorità per la selezione dei progetti.

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO
A. Investimenti relativi a tipologie indicate come prioritarie dal PSR per i settori produttivi (vedere Tabella priorità settoriali)	50%
B. interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, al miglioramento del benessere degli animali ed all'aumento della sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente	10%
C. Investimenti realizzati per i settori prioritari ed in territori preferenziali	10%
D. Percentuale di materia prima lavorata proveniente da aziende agricole con le quali la ditta di trasformazione può vantare dei contratti di fornitura.	15%
E. Presenza nella base sociale di imprenditori agricoli professionali	15%
TOTALE	100%

La priorità prevista dal PSR Marche 2007-2013 relativa agli interventi a favore dei GAS, realizzati nell'ambito di un accordo di filiera, ammesso a finanziamento dalla Regione Marche con le modalità stabilite dal capitolo 5.3.1.2. del PSR stesso, è rispettata in virtù della pubblicazione di specifici bandi a favore di accordi di filiera. Tale priorità pertanto non viene presa in considerazione nei bandi per gli interventi disaggregati.

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Investimenti relativi a tipologie indicate come prioritarie nella tabella di cui al paragrafo 6.2.1.8.	Punti
- quota per investimenti prioritari \geq al 80% sul costo totale	1
- quota per investimenti prioritari \geq al 60% e $<$ al 80% sul costo totale	0,7

- quota per investimenti prioritari \geq al 40% e $<$ al 60% sul costo totale	0,4
- quota per investimenti prioritari $<$ al 40% sul costo totale	0

B. interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, al miglioramento del benessere degli animali ed all'aumento della sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente	Punti
- quota per investimenti prioritari \geq al 50% sul costo totale	1
- quota per investimenti prioritari $<$ al 50% sul costo totale	0

C. Investimenti realizzati per i settori prioritari ed in territori preferenziali:					
Settore di intervento (priorità di settore)	Zona A	Zona C1	Zona C2	Zona C3	Zona D
Carne bovina (**)	0,18	0,36	0,36	0,6	0,6
Carni suine (***)	0,36	0,6	1	0,6	0,6
Oleicolo (***)	0,6	1	1	0,6	0
Latte e lattiero caseari (***)	0,36	0,36	0,6	1	1
Ortofrutticolo (***)	0,6	1	1	0,6	0,36
Flovivaistico (**)	0,36	0,6	0,36	0,18	0
Sementiero (**)	0,18	0,6	0,6	0,36	0,18
Avicolo (**)	0,18	0,18	0,36	0,36	0,18
Carni ovine (**)	0,18	0,18	0,18	0,36	0,6
Cerealicolo (*)	0,09	0,18	0,36	0,09	0

L'attribuzione del punteggio viene effettuata interpolando il settore di intervento con la zona di appartenenza. Il punteggio di cui al punto C non potrà essere riconosciuto in caso di investimenti che non siano riconducibili in maniera esclusiva ad un settore di intervento specifico.

Qualora il piano aziendale non riguardi i tipi di intervento e gli ambiti territoriali considerati nella tabella seguente non viene assegnato alcun punteggio di priorità. Ai fini dell'attribuzione della zona di appartenenza si considera la zona su cui viene realizzato l'investimento.

D. Percentuale di materia prima lavorata proveniente da aziende agricole con le quali la ditta di trasformazione può vantare dei contratti di fornitura.	Punti
- quota di materia prima con contratto di fornitura \geq al 80% sul costo totale	1
- quota di materia prima con contratto di fornitura \geq al 50% e $<$ al 80% sul costo totale	0,5
- quota di materia prima con contratto di fornitura $<$ al 50% sul costo totale	0

La rispondenza di quanto sopra sarà verificata in sede di controllo sulla base della effettiva fatturazione da parte dei fornitori di base.

E. Presenza nella base sociale di imprenditori agricoli professionali (IAP)	Punti
- presenza nella base sociale di un numero di IAP ≥ 30	1
- presenza nella base sociale di un numero di IAP ≥ 10 e < 30	0,8
- presenza nella base sociale di un numero di IAP ≥ 3 e < 10	0,4
- presenza nella base sociale di un numero di IAP < 3	0

La rispondenza di quanto sopra sarà verificata al momento della presentazione della domanda con le copie dei certificati di attribuzione della qualifica di IAP forniti dal comune di residenza relativi ai componenti della base sociale.

4.1.1.10 Formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E);
2. si calcherà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D-E) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista al capitolo 2.1. del presente documento.

A parità di punteggio avranno priorità le proposte progettuali presentate dalle imprese con maggiore fatturato complessivo.

Riserva di fondi

Va precisato che il 10%, della dotazione finanziaria disponibile sarà cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità di somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. Tale somma reintegrerà la dotazione finanziaria disponibile per la graduatoria, allorché saranno scaduti i termini dei ricorsi eventualmente presentati contro la graduatoria stessa.

Scorrimento in graduatoria

È possibile l'ulteriore scorrimento delle posizioni in graduatoria soltanto nei casi di eventuali aumenti delle dotazioni finanziarie previste da specifiche Disposizioni Attuative.